SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO

Dal 1° giugno p.v., vigilia della festa nazionale della Repubblica italiana, la *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - uscirà stampata con alcuni elementi di colore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. **3**.

Conceria Tris S.p.a., in Lonigo: Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 2002.

Illepelli S.p.a., in Lonigo: Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 2002.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2002, n. **101.**

Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto l'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi — legge di semplificazione 1999;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1999, in tema di gestione informatica dei flussi documentali delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Visto il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 14 giugno 2001;

Viste le osservazioni del Consiglio di Stato, formulate dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca le funzioni in materia di innovazione e tecnologie;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

NORME COMUNI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per procedure telematiche di acquisto, le procedure di gara telematica e di mercato elettronico disciplinate ai Capi II e III;

b) per gare telematiche, le procedure di scelta del contraente disciplinate al Capo II ed attuate in via elettronica e telematica;

c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica disciplinate al Capo III;

d) per sistemi informatici di negoziazione, le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti;

e) per amministrazioni, tutti i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici, con esclusione delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle comunità montane;

f) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione;

g) per utente, il fornitore di beni o il prestatore di servizi abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare alle procedure telematiche di acquisto attraverso il processo di autorizzazione;

h) per unità ordinante, ogni soggetto abilitato nell'ambito dell'amministrazione pubblica di pertinenza ad impegnare l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;

i) per sito, il punto di presenza sulle reti telematiche, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;

l) per registrazioni di sistema, gli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alle procedure telematiche di acquisto;

m) per processo di autorizzazione, la modalità informatica che consente all'utente la partecipazione alle procedure telematiche di acquisto;

n) per strumento di sottoscrizione, la firma digitale basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Art. 2.

Obiettivi ed ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto che consentono alle amministrazioni di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.

3. Le disposizioni del regolamento si applicano alle amministrazioni che, per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di volta in volta decidano, con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, di effettuare gli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto comunicando al gestore del sistema prescelto le informazioni ed i dati necessari. Rimane ferma la possibilità per le amministrazioni di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente.

4. Le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e le comunità montane possono applicare le disposizioni del presente regolamento se così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

5. Le procedure di scelta del contraente previste dal regolamento possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 3.

Princìpi organizzativi

1. Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendo princìpi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e conformemente ai princìpi stabiliti dal comma 1 di detto articolo.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato dall'amministrazione secondo i princìpi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

3. L'accesso delle amministrazioni o degli altri soggetti che vi abbiano diritto per espressa disposizione legislativa o regolamentare, è effettuato con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Le amministrazioni eseguono i trattamenti dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente regolamento nel rispetto della disciplina in materia.

Art. 4.

Pubblicità, atti e comunicazioni

1. Le procedure telematiche di acquisto sono precedute da specifiche fasi di abilitazione aperte al pubblico e regolate, con bandi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, dai capi II e III del regolamento.

2. I bandi di abilitazione, gli avvisi di gara e di aggiudicazione nonché ogni altra comunicazione al pubblico sono altresì pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente e, quando disponibile, sul sito individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e le amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le comunicazioni, le richieste e gli inviti agli utenti si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario nell'ambito della procedura telematica di acquisto.

4. Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sono valide anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le operazioni effettuate nell'ambito delle gare telematiche e dei sistemi informatici di negoziazione sono riferibili all'utente sulla base del processo di autorizzazione e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

6. Le offerte, le dichiarazioni e gli atti risultanti dalle operazioni di cui al comma 5 sono comunque successivamente confermati con l'utilizzo dello strumento di sottoscrizione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Processo di autorizzazione

1. Le amministrazioni individuano, secondo i propri ordinamenti, i soggetti abilitati che possono avvalersi delle procedure telematiche di acquisto, predisponendo i necessari processi di autorizzazione.

2. Il processo di autorizzazione è definito dalle amministrazioni nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti nei bandi di abilitazione e per la durata ivi prevista.

Allo scadere del periodo di validità dell'abilitazione, il sistema, in maniera automatica, revoca l'abilitazione concessa.

3. In ogni momento le amministrazioni, qualora ne ravvisino la necessità, possono chiedere agli utenti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonché delle eventuali qualifiche professionali o particolari iscrizioni ad albi o elenchi pubblici, che hanno determinato l'abilitazione dell'utente.

Art. 6.

Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto

1. Il sistema per le procedure telematiche di acquisto è realizzato con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.

2. Il sistema consente al gestore ed alle amministrazioni di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresì le anomalie delle procedure e evidenziando le offerte che presentano carattere anormalmente basso.

Art. 7.

Gestore del sistema

1. Il gestore del sistema è incaricato dall'amministrazione dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto, assumendone ogni responsabilità e fornendo idonea garanzia bancaria o assicurativa anche per il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 3, comma 1.

2. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell'amministrazione titolare del trattamento stesso, cura gli adempimenti, di competenza della medesima amministrazione, in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento designato dall'amministrazione provvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche inerenti la procedura, compresa quella relativa all'abilitazione degli utenti.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche digitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, nonché sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati del procedimento.

3. L'amministrazione, ove espressamente previsto dalle disposizioni di legge regolanti l'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni, nomina un ufficiale rogante. L'ufficiale rogante provvede a ricevere il verbale di aggiudicazione, apponendo la sua firma, anche digitale, su questo e sul verbale delle operazioni di gara convalidati dal responsabile del procedimento.

4. Nelle procedure di cui al presente decreto si fa luogo all'approvazione del contratto con strumenti telematici.

Capo II

GARE TELEMATICHE

Art. 9.

Bando di abilitazione

1. Le gare telematiche sono precedute, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle procedure, dalla pubblicazione, a cura dell'amministrazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare stesse.

2. Nel bando di abilitazione le amministrazioni possono limitarsi ad indicare il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi e di beni che esse intendono aggiudicare nel periodo di validità dell'abilitazione, attraverso diversi sistemi informatici di negoziazione; possono altresì specificare le diverse classi per le quali gli utenti sono abilitati in relazione alle loro capacità tecniche, finanziarie ed economiche, al fine di garantire la massima partecipazione alle procedure telematiche di acquisto.

3. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi:

a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione, con riferimento in particolare alla dichiarazione dell'indirizzo elettronico del richiedente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le eventuali classi di abilitazione degli utenti;

c) i criteri e le modalità, inclusa l'indicazione delle eventuali procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la valutazione delle domande di abilitazione con particolare riguardo alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei richiedenti, della capacità tecnica e del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

d) l'indicazione del sito nel quale le amministrazioni rendono contestualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni:

1) l'eventuale documentazione tecnica, informativa ed amministrativa relativa all'individuazione dei beni da fornire e dei servizi da prestare;

2) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione presso cui si possono richiedere informazioni complementari;

3) le procedure e le metodologie utilizzate per la classificazione delle offerte, per l'aggiudicazione, nonché per la segnalazione delle offerte di carattere anormalmente basso ed eventuali altre anomalie;

4) i casi di sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema;

5) le fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;

6) l'elencazione e la descrizione dei sistemi informatici di negoziazione che saranno utilizzati nei successivi avvisi di gara, con la descrizione, per ciascuno di essi, delle procedure, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente;

e) l'indicazione del responsabile del procedimento;

f) la durata, non superiore a 24 mesi, dell'abilitazione degli utenti;

g) le garanzie che il fornitore dovrà rilasciare preventivamente per accedere al sistema informatico di negoziazione.

4. L'amministrazione delibera sulle domande di abilitazione nel termine di quindici giorni dalla ricezione, comunicando all'utente quanto previsto nel processo di autorizzazione, nonché le categorie e le classi per le quali risulta abilitato.

Art. 10.

Avviso di gara e invito

1. L'avviso di gara è pubblicato nelle forme previste dall'articolo 4, comma 2, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni. Entro il termine previsto per la comunicazione degli inviti le amministrazioni deliberano anche sulle domande di abilitazione inoltrate nei termini previsti dall'avviso di gara. I requisiti previsti dall'avviso di gara sono identici a quelli previsti dal bando di abilitazione.

2. L'avviso di gara contiene in particolare le seguenti indicazioni:

a) la categoria di beni o di servizi e la classe che identifica, in conformità con le procedure di abilitazione, i soggetti abilitati;

b) le modalità, conformi a quelle previste dal bando di abilitazione per la medesima categoria e classe, di presentazione delle domande di abilitazione da parte di soggetti non precedentemente abilitati. Il termine di presentazione di tali domande non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;

c) la descrizione, anche mediante rinvio alla documentazione tecnica, del sistema informatico di negoziazione scelto tra quelli indicati nel bando di abilitazione, nonché delle modalità e delle metodologie utilizzate per procedere alla valutazione e classificazione delle offerte;

d) i termini per la fornitura dei beni o l'esecuzione dei servizi, la qualità e quantità dei beni e dei servizi, il luogo della consegna o dell'esecuzione, nonché di tutti gli altri elementi del contratto da concludere;

e) i criteri valutativi per provvedere all'aggiudicazione con particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione;

f) le eventuali garanzie aggiuntive che l'utente dovrà rilasciare preventivamente per partecipare alla gara;

g) l'individuazione del responsabile del procedimento se diverso da quello indicato nel bando di abilitazione.

3. L'invito è trasmesso ai soggetti abilitati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle procedure di gara, per mezzo della posta elettronica o di altri strumenti telematici indicati nel bando di abilitazione. Nell'invito vengono indicate le modalità per partecipare alla procedura, nonché il giorno e l'ora per cui è fissato l'inizio delle operazioni.

Capo III

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

Art. 11.

Mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. Le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

2. Il mercato elettronico consente altresì di richiedere ulteriori offerte agli utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unità ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.

3. Le amministrazioni abilitano, al mercato elettronico, i fornitori di beni e servizi tramite uno o più bandi pubblicati in conformità della normativa vigente.

4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene in particolare:

a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;

b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;

c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;

d) la durata dell'abilitazione degli utenti a partecipare al mercato elettronico;

e) l'indicazione del sito nel quale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle metodologie generali utilizzate dal sistema per le richieste automatiche di quotazione; alle fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza, anche al momento della conclusione del contratto; alle modalità con cui avverranno le comunicazioni; alle modalità con cui verranno pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di proprie strutture e concessionarie, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione di un mercato elettronico della pubblica amministrazione, e curano l'esecuzione, anche attraverso l'affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del mercato stesso.

Art. 12.

Norma finale

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 71

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione prevede, tra i poteri del Presidente della Repubblica, quello di emanare i regolamenti.

— Si riporta l'art. 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), il cui contenuto è analogo a quello dell'art. 24, commi 4 e 5, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999):

«5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1924, n. 130, supplemneto ordinario.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1994, n. 237.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1999, n. 87.

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, in tema di gestione dei flussi documentali delle pubbliche amministrazioni, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1999, n. 290.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1997, n. 5, suplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1999, n. 216.

— Per il testo vigente dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), vedi nella nota all'art. 2.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2001, n. 248.

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Costituzione, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2001, n. 248.

— Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2002, n. 39.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con cui sono state delegate al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca le funzioni in materia di innovazione e di tecnologie, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2001, n. 198.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000):

«Art. 26 *(Acquisto di beni e servizi)*. — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono

all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), è il seguente:

«1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999):

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.».

- Il testo vigente dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è il seguente:

«Art. 14 (R) (*Trasmissione del documento informatico*) — 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.».

— Per quanto riguarda la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 6 (L-R) (*Riproduzione e conservazione di documenti*) — 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1994, n. 37, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), è il seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10:

«Art. 12. Le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che consentono di presentare per via telematica istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi secondo procedure diverse da quelle indicate nell'art. 9 continuano ad avere applicazione fino alla data fissata, con riferimento ai singoli settori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con i Ministri interessati, entro il 30 novembre 2002. La suddetta data non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005.».

Nota all'art. 9:

— Per il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), vedi nelle note all'art. 4.

Note all'art. 11:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), vedi nelle note alle premesse.

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario), vedi nelle note alle premesse.

02G0133

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellavazzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Castellavazzo (Belluno) ed il sindaco nella persona del sig. Giorgio Roccon;

Considerato che, in data 13 marzo 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellavazzo (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Veniero Dal Mas è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castellavazzo (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giorgio Roccon.

Il citato amministratore, con atto protocollato in data 13 marzo 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Belluno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 728/13-1 Div.Gab. del 16 aprile 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellavazzo (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Veniero Dal Mas.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A06724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Turi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Turi (Bari) ed il sindaco nella persona della dott.ssa Michelina Stefanachi;

Considerato che, in data 27 marzo 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Turi (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariannina Milano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Turi (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Michelina Stefanachi.

Il citato amministratore, in data 27 marzo 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 118/13.2/EE.LL. del 17 aprile 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Turi (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariannina Milano.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A06723

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2001.

Fondo integrativo da ripartire tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e la erogazione delle borse di studio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della predetta legge n. 390/1991;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, emanato ai sensi del richiamato art. 16, comma 4, della legge n. 390/1991 ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo per il triennio 2001/2003;

Visto lo stanziamento del capitolo 1297 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pari a 250 miliardi;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del 6 dicembre 2001;

Visti i dati elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sulla proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390». Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il completo soddisfacimento delle richieste.

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a:

a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;

b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2001

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per il 2001 è ripartito sulla base della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2001/2002.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 85

ALLEGATO

Il riparto finale del Fondo ai sensi dell'articolo 16, comma 7

Regioni e province autonome	Riparto teorico a.a. 2001	Totale stanziamento a.a. 2000/2001	Differenza	Importo da riassegnare ai sensi dell'art. 16, comma 7			Incidenz a %		Riparto finale	Riparto finale in euro
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	1
			a - b						e + h	1936,27
ABRUZZO	L. 5.725.034.832	L. 9.763.994.261	-L. 4.038.959.429		L. 5.725.034.832	L. 5.725.034.832	2,386	L. 9.057.682	L. 5.734.092.514	L. 2.961.412
BASILICATA	L. 963.368.850	L. 732.832.609	L. 230.536.241	L. 230.536.241	L. 732.832.609				L. 732.832.609	L. 378.476
CALABRIA	L. 9.046.672.883	L. 8.897.516.647	L. 149.156.236	L. 149.156.236	L. 8.897.516.647				L. 8.897.516.647	L. 4.595.184
CAMPANIA	L. 22.472.508.496	L. 43.431.577.609	-L. 20.959.069.113		L. 22.472.508.496	L. 22.472.508.496	9,364	L. 35.554.164	L. 22.508.062.660	L. 11.624.444
EMILIA ROMAGNA	L. 25.559.260.043	L. 49.986.118.428	-L. 24.426.858.385		L. 25.559.260.043	L. 25.559.260.043	10,650	L. 40.437.770	L. 25.599.697.813	L. 13.221.141
FRIULI VENEZIA GIULIA	L. 9.307.538.984	L. 15.444.355.858	-L. 6.136.816.874		L. 9.307.538.984	L. 9.307.538.984	3,878	L. 14.725.627	L. 9.322.264.610	L. 4.814.548
LAZIO	L. 33.588.439.161	L. 71.598.940.255	-L. 38.010.501.094		L. 33.588.439.161	L. 33.588.439.161	13,996	L. 53.140.880	L. 33.641.580.042	L. 17.374.426
LIGURIA	L. 3.895.696.040	L. 6.052.255.452	-L. 2.156.559.412		L. 3.895.696.040	L. 3.895.696.040	1,623	L. 6.163.452	L. 3.901.859.491	L. 2.015.142
LOMBARDIA	L. 19.519.855.110	L. 39.147.874.271	-L. 19.628.019.161		L. 19.519.855.110	L. 19.519.855.110	8,134	L. 30.882.718	L. 19.550.737.827	L. 10.097.113
MARCHE	L. 12.359.437.865	L. 17.254.469.211	-L. 4.895.031.346		L. 12.359.437.865	L. 12.359.437.865	5,150	L. 19.564.091	L. 12.378.991.957	L. 6.393.216
MOLISE	L. 1.421.665.305	L. 2.552.851.842	-L. 1.131.186.537		L. 1.421.665.305	L. 1.421.665.305	0,592	L. 2.249.243	L. 1.423.914.547	L. 735.390
PIEMONTE	L. 15.117.110.438	L. 29.902.922.849	-L. 14.785.812.411		L. 15.117.110.438	L. 15.117.110.438	6,299	L. 23.917.055	L. 15.141.027.493	L. 7.819.688
PUGLIA	L. 7.073.539.427	L. 15.154.272.000	-L. 8.080.732.573		L. 7.073.539.427	L. 7.073.539.427	2,947	L. 11.191.175	L. 7.084.730.602	L. 3.658.958
SARDEGNA	L. 11.446.004.562	L. 15.064.139.722	-L. 3.618.135.160		L. 11.446.004.562	L. 11.446.004.562	4,769	L. 18.108.932	L. 11.464.113.494	L. 5.920.721
SICILIA	L. 20.228.278.187	L. 28.850.378.535	-L. 8.622.100.348		L. 20.228.278.187	L. 20.228.278.187	8,429	L. 32.003.527	L. 20.260.281.714	L. 10.463.562
TOSCANA	L. 23.570.656.059	L. 40.429.744.070	-L. 16.859.088.011		L. 23.570.656.059	L. 23.570.656.059	9,822	L. 37.291.564	L. 23.607.947.622	L. 12.192.487
PROVINCIA BOLZANO	L. 920.003.373	L. 1.571.970.000	-L. 651.966.627		L. 920.003.373	L. 920.003.373	0,383	L. 1.455.554	L. 921.458.927	L. 475.894
PROVINCIA TRENTO	L. 3.001.327.144	L. 4.140.592.071	-L. 1.139.264.927		L. 3.001.327.144	L. 3.001.327.144	1,251	L. 4.748.454	L. 3.006.075.599	L. 1.552.508
UMBRIA	L. 10.587.355.775	L. 16.036.973.441	-L. 5.449.617.666		L. 10.587.355.775	L. 10.587.355.775	4,412	L. 16.750.448	L. 10.604.106.223	L. 5.476.564
VENETO	L. 14.196.247.467	L. 19.336.318.974	-L. 5.139.071.507		L. 14.196.247.467	L. 14.196.247.467	5,915	L. 22.460.141	L. 14.218.707.608	L. 7.343.350
TOTALE	L. 250.000.000.000	L. 435.349.098.105	-L. 185.349.098.105	L. 379.692.477	L. 249.620.307.523	L. 239.989.958.267	100,000	L. 379.692.477	L. 250.000.000.000	L. 129.114.225

Fonte M.I.U.R. - S.A.U.S. - Uff II -

02A06722

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2002.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 2000.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2000 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative, L. 108.215.813.933 a fronte di 94.631 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, L. 1.176.208.631 a fronte di 17.084 redite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2000, nella seguente misura:

L. 1.143.556 pari ad € 590,60 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 68.849 pari ad € 35,56 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
MONORCHIO

Il direttore generale per le politiche previdenziali per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

02A06150

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 aprile 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Tabacchicoltori Alta Tiberina - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sansepolcro e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 dicembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tabacchicoltori Alta Tiberina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sansepolcro (Arezzo) - (codice fiscale n. 00169360518) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott. Diego Maria Berruti, nato a Lagonegro (Potenza) il 26 agosto 1947 e domiciliato in Benevento, viale Martiri d'Ungheria n. 10;

avv. Ilaria Sciamanna, nata a Roma il 19 dicembre 1972 e ivi domiciliata in via dei Gracchi n. 39;

avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964 e domiciliato in Firenze, via Ponte di Mezzo n. 62, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A06725

DECRETO 29 aprile 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Carmetal - Soc. coop. a r.l.», in Forlì e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 dicembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Carmetal - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forlì (codice fiscale n. 01827540400) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

avv. Paolo Foschi, nato a Cesena (Forlì) il 27 marzo 1960 e domiciliato in Forlì, corso della Repubblica n. 65;

dott. Maurizio Mancianti, nato a Siena il 12 luglio 1947 e domiciliato in Firenze, via della Colonna n. 6;

avv. Gaetano Amatruda, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 25 agosto 1968 e ivi domiciliato in viale Michelangelo n. 42, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A06726

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edile Coghinas a r.l.», in Oschiri e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 settembre 2001, dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della socità cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e considerata l'opportunità, data l'importanza dell'impresa, di nominare una terna di commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edile Coghinas a r.l.», con sede in Oschiri (Sassari), (codice fiscale n. 00280650904) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori: dott. Tiziano Comiti, nato a Sassari il 15 luglio 1969, domiciliato in Tempio Pausania (Sassari), Via Canepa n. 28; avv. Armando De Bonis, nato a Luzzi (Cosenza) il 20 aprile 1957, domiciliato in Roma, via Clelia n. 33/6; avv. Stefano Franzi, nato a Trento il 3 novembre 1952, domiciliato in Roma, via Alessandro Torlonia n. 39, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A06727

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola coltivatori diretti Alta Maremma a r.l.», in Tuscania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 20 dicembre 2001, dalla quale si rivela lo stato d'isolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricola coltivatori diretti Alta Maremma a r.l.», con sede in Tuscania (Viterbo), (codice fiscale n. 01472600566), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Cristiano Miozzi, nato a Roma il 5 novembre 1968, domiciliato in Roma, via Basento n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06728

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Co.se.ri. Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 agosto 2001, dalla quale si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Co.se.ri. Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 04990381008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimiliano Lioi, nato a Potenza il 14 febbraio 1966, domiciliato in Roma, piazza Sallustio n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06729

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gogema Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Montecompatri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 aprile 2000 e del successivo accertamento in data 4 luglio 2001, dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gogema Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Montecompatri (Roma) (codice fiscale n. 03955291004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Rosa Romano, nata a Roma il 23 giugno 1959, ivi domiciliata in largo G. Rovani n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06730

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Geneco Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 marzo 2000 e del successivo accertamento in data 6 luglio 2001, dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Geneco Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 07564170582) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mario Bortolotti, nato a Roma il 9 dicembre 1942, ivi domiciliato in via Ghino Valenti n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06731

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Co.re.cel. S.r.l. - Consorzio regionale di cooperative per l'edilizia ligure - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Co.re.cel. S.r.l - Consorzio regionale di cooperative per l'edilizia ligure - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova (codice fiscale n. 00896350097) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Enrico Lupi, nato ad Imperia il 4 gennaio 1950 e domiciliato in Genova, via Frugoni n. 11/6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* MARZANO

02A06732

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 gennaio 2002.

Rideterminazione del biglietto unico per l'ingresso nella Galleria nazionale e nel Teatro Farnese di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001, concernente la revisione dei prezzi in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Vista la nota n. 8030 del 27 novembre 2001, con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Parma ha proposto l'istituzione del biglietto unico di € 6,00 per la visita della Galleria nazionale e del Teatro Farnese di Parma alle quali è, peraltro, consentito accedere unicamente attraverso il teatro;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione in data 10 gennaio 2002 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di semplificare le operazioni connesse alla bigliettazione mantenendo invariato il prezzo del biglietto di € 2,00 per il visitatore che intenda accedere soltanto nel teatro;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nella Galleria nazionale e nel Teatro Farnese di Parma è rideterminato in € 6,00, fermo restando il biglietto unico di € 2,00 per l'accesso al solo teatro.

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, per effetto della circolazione della doppia valuta il prezzo del biglietto è fissato anche in L. 11.700 per l'ingresso nella Galleria nazionale e nel Teatro Farnese ed il L. 3.900 per l'ingresso nel solo Teatro, come da tabella *B)* acclusa al decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 251

02A06583

DECRETO 18 febbraio 2002.

Utilizzazione della «Carta sistema musei napoletani» in alcune sedi espositive statali di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001, concernente la revisione dei prezzi in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Vista la nota n. 2605 del 29 gennaio 2002 e successiva nota n. 3183 del 5 febbraio 2002, con le quali le Soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Napoli, d'intesa con gli enti locali e l'Azienda napoletana di mobilità della omonima città hanno proposto la realizzazione di due «carte musei» con validità per sessanta ore - una ordinaria di € 13,00 ed una di € 8,00 riservata ai giovani tra i 18 ed i 25 anni per consentire l'accesso agevolato

nei musei della città nel periodo compreso dal 22 marzo al 30 giugno 2002, nell'ambito del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale campano;

Considerata in particolare la richiesta di cui alla predetta nota n. 2605 del 29 gennaio 2002 di consentire ai visitatori muniti della card ordinaria l'emissione del biglietto gratuito per la visita di due musei statali inclusi nell'iniziativa ed il biglietto ridotto al 50% per l'accesso nei rimanenti tre musei; nonché l'ingresso gratuito in tutte le predette sedi espositive per i giovani in possesso della carta loro riservata;

Considerata l'opportunità di accogliere la proposta in argomento inserendo nelle possibilità di utilizzazione delle «card», in particolare, la visita delle sedi espositive statali di Napoli, comprendenti i musei di Capodimonte, San Martino, Museo archeologico nazionale, Palazzo Reale e Castel Sant'Elmo, secondo le modalità stabilite nella predetta nota n. 2605 del 29 gennaio 2002;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti d'ingresso ex decreto ministeriale n. 507/1997, nelle riunioni del 10 e 30 gennaio 2002, che ha espresso parere favorevole all'iniziativa in via sperimentale per il periodo sopra indicato;

di concerto con la Direzione generale per i beni archeologici e con la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

Decreta:

Art. 1.

Nel periodo dal 22 marzo al 30 giugno 2002 è autorizzata a titolo sperimentale l'utilizzazione della «Carta Sistema musei napoletani», con validità di sessanta ore, comprendente una carta ordinaria di € 13,00 ed una carta giovani di € 8,00, riservata in particolare ai giovani tra i 18 ed i 25 anni, per l'ingresso nei musei statali elencati nel successivo art. 2 e con le modalità di seguito descritte.

Art. 2.

Ai detentori della carta ordinaria di € 13,00 è consentito in particolare l'ingresso gratuito in due delle sedi espositive statali di seguito elencate ed il biglietto ridotto al 50% nelle rimanenti tre sedi espositive:

Napoli - Museo di Capodimonte;

Museo di San Martino;

Museo archeologico nazionale;

Palazzo Reale e Castel Sant'Elmo.

Art. 3.

Ai detentori della carta giovani di € 8,00 è consentito in particolare l'ingresso gratuito in tutte le sedi espositive elencate nel precedente art. 2.

La ripartizione degli introiti derivanti dalla vendita delle carte musei di € 13,00 e di € 8,00, tra Stato ed enti interessati all'iniziativa, è regolamentata da apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 248

02A06584

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rybaczuk Irena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rybaczuk Irena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso l'Istituto professionale per infermieri di Limanova (Polonia) dalla sig.ra Rybaczuk Irena, nata a Chelm Lubelski (Polonia) il giorno 24 maggio 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rybaczuk Irena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06077

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kempova Katarina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kempova Katarina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola per infermieri di Zvolen (Slovacchia) dalla sig.ra Kempova Katarina nata a Banska Bystrica (Slovacchia) il giorno 31 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kempova Katarina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06102

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bestvinova Eva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bestvinova Eva, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1995 presso la scuola media statale di Trnava (Slovacchia) dalla sig.ra Bestvinova Eva nata a Trnava (Slovacchia) il giorno 7 febbraio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bestvinova Eva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06103

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kutlaca Darinka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kutlaca Darinka, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1980 presso il Centro medico di Sibenik (Croazia) dalla sig.ra Kutlaca Darinka nata a Kistanje (Croazia) il giorno 25 febbraio 1949 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kutlaca Darinka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06104

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hamitaj Rovena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hamitaj Rovena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà d'infermeria dell'Università tecnologica «Ismail Qemal Vlora» di Valona (Albania) dalla sig.ra Hamitaj Rovena nata a Fier (Albania) il giorno 16 marzo 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hamitaj Rovena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06105

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Milisavljevic Benkovic Dubravka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milisavljevic Benkovic Dubravka, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1988 presso il Centro clinico ospedaliro di Rijeka (Fiume-Croazia) dalla sig.ra Milisavljevic Benkovic Dubravka nata a Osijek (Croazia) il giorno 9 giugno 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milisavljevic Benkovic Dubravka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06106

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jimemez Rodriguez Carolina Elizabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Jimemez Rodriguez Carolina Elizabeth, cittadina italiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico cirujano conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei prodotti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 febbraio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico cirujano coseguito in data 8 febbraio 1990 presso l'Universidad Centroccidentale Lisandro Alvarado di Barquisimento (Venezuela) dalla sig.ra Jimemez Rodriguez Carolina Elizabeth, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela) il 20 marzo 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Jimemez Rodriguez Carolina Elizabeth, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06084

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Motta Navas Javier Mauricio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Motta Navas Javier Mauricio ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico y cirujano conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei prodotti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico y cirujano conseguito in data 19 luglio 1991 presso «la Pontificia Universidad Javeriana» della citta di Bogotà dal dott. Motta Navas Javier Mauricio, cittadino colombiano, nata a Velez (Colombia) il 12 febbraio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Motta Navas Javier Mauricio, è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legisalativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06085

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Ospina Cobo Mauricio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ospina Cobo Mauricio ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico y cirujano conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei prodotti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico y cirujano» conseguito in data 11 settembre 1998 presso «l'Universidad del Valle» della citta di Cali dal dott. Ospina Cobo Mauricio, cittadino colombiano, nato a Cali (Colombia) il 28 febbraio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Ospina Cobo Mauricio, è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06086

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Bracamonte Cristhian Edgardo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bracamonte Cristhian Edgardo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en kinesiologia y fisioterapia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en kinesiologia y fisioterapia conseguito nell'anno 1996 presso la l'Universidad Nacional di Cordoba (Argentina) dal sig. Bracamonte Cristhian Edgardo nato a Cordoba (Argentina) il giorno 12 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterpista.

2. Il sig. Bracamonte Cristhian Edgardo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06087

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Neculai Florina Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Neculai Florina Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Neculai Florina Monica nata a Mecesu de Jos (Romania) il giorno 6 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Neculai Florina Monica è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06088

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Panoschi Gheorghita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Panoschi Gheorghita, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dal sig. Panoschi Gheorghita nato a Piatra Neamt (Romania) il giorno 15 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Panoschi Gheorghita è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06101

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Assumpcao Reis Aparecida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Assumpcao Reis Aparecida, cittadina brasiliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medica conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei prodotti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 aprile 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medica rilasciato in data 10 dicembre 1975 dalla Faculdade de medicina de Santo Amaro della città di San Paolo alla sig.ra Assumpcao Reis Aparecida, nata a San Paolo (Brasile) il giorno 5 luglio 1951, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Assumpcao Reis Aparecida è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medichi chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06080

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento al sig.ra Bartczak Alicja Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bartczak Alicja Maria, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Bartczak Alicja Maria, nata a Kolonia Stayne (Polonia) il giorno 9 aprile 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bartczak Alicja Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06081

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Brunasso Vernetti Alexandra Maria Giovanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Brunasso Vernetti Alexandra Maria Giovanna, cittadina italiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico cirujano conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei prodotti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 aprile 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico cirujano rilasciato in data 15 giugno 1999 dal Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario della città di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Brunasso Vernetti Alexandra Maria Giovanna, cittadina italiana, nata Bogotà (Colombia) il 24 giugno 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Brunasso Vernetti Alexandra Maria Giovanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medichi chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06078

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento al dott. Gaziev Javid di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di emotologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Gaziev Javid, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ematologia conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico in ematologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei prodotti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 aprile 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pesaro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ematologia, rilasciato in data 6 febbraio 1985 con delibera del consiglio dell'Istituto centrale di ricerca scientifica in ematologia e trasfusione del sangue del Ministero della sanità della federazione russa al dott. Gaziev Javid, di cittadinanza azera, nato a Hachmas (Repubblica dell'Azerbaijan) il 20 novembre 1953, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06079

DECRETO 10 maggio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli in data 29 dicembre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore, prelevato da cadavere a scopo terapeutico, in età adulta ed in età pediatrica;

Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 30 giugno 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, condizionato all'esecuzione di alcuni interventi di adeguamento strutturale;

Considerato altresì che, la direzione sanitaria della predetta azienda ospedaliera ha comunicato con nota del 12 aprile 2002, l'avvenuta esecuzione degli adempimenti richiesti,e che pertanto in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro sanità che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulterionnente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Campania adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di cuore, prelevato da cadavere a scopo terapeutico, in Italia o importato gratuitamente dall'estero, in età adulta e pediatrica.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di trapianto di cuore in età pediatrica ed adulta debbono essere eseguite presso il blocco operatorio della clinica cardiochirurgica e presso la sala operatoria della divisione di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore in età adulta e pediatrica debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cotrufo prof. Maurizio, professore ordinario presso la II Università di Napoli, direttore della clinica cardiochirurgica, presso l'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Vosa prof. Carlo, professore associato di cardiochirurgia pediatrica presso la II Università di Napoli primario della divisione di cardiochirurgia pediatrica, presso l'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Scardone dott. Michelangelo, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica cardiochirurgica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Renzulli dott. Attilio, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica cardiochirurgica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Giannolo dott. Bruno, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica cardiochirurgica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Maiello dott. Ciro, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica cardiochirurgica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

De Santo dott. Luca Salvatore, ricercatore universitario di cardiochirurgia, presso la II Università di Napoli;

Marra dott. Claudio, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica cardiochirurgica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Caianiello dott. Giuseppe, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Palma dott. Gaetano, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Rosapepe dott. Felice, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Tozzi dott. Riccardo, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Farina dott.ssa Gabriella, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Mucerino dott. Marco, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli;

Palumbo dott. Sergio, dirigente medico di 1º livello, presso la clinica di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Campania non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge

1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A06656

DECRETO 10 maggio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2002 presso nuove sale operatorie.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 8 maggio 2001 che autorizza l'Azienda ospedaliera di Padova ad effettuare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso il gruppo operatorio di cardiochirurgia «Centro Gallucci» dell'azienda ospedaliera di Padova;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 19 ottobre 2001 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le medesime attività presso il nuovo gruppo operatorio ubicato al secondo piano del blocco dei trattamenti del Policlinico dell'Azienda ospedaliera di Padova;

Vista la relazione dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 marzo 2002, in esito agli accertamenti tecnici effettuati, favorevole alla utilizzazione del blocco operatorio descritto, a condizione della scrupolosa osservanza dei protocolli comportamentali indicati dalla direzione sanitaria;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2002 sono trasferite presso il nuovo gruppo operatorio ubicato al secondo piano del blocco operatorio dei trattamenti del Policlinico dell'Azienda ospedaliera di Padova.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale dell'8 maggio 2001.

Art. 3.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A06657

DECRETO 16 maggio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA.

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 25-26 settembre 2001 ha deciso di sospendere i farmaci a base del principio attivo «cisapride» in attesa della valutazione del rapporto rischio/-beneficio da parte dell'Agenzia europea per la valutazione dei farmaci;

Visto il decreto n. 800.5/S.M.V./D1 del 12 ottobre 2001, con il quale questo Ufficio per ottemperare al suddetto parere CUF, ha sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 20 febbraio 2002 ha deciso di autorizzare l'importazione dei farmaci a base del principio attivo «cisapride» per il trattamento compassionevole;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto n. 800.5/S.M.V./D1 del 12 ottobre 2001 al fine di consentire l'uso compassionevole delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, fermo restando la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Decreta:

1. È sospesa ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

«ALIMIX»

CONFEZIONE	N. A.I.C.
«10 mg compresse» 30 compresse	027008061
«0,1% sospensione orale» 1 flacone 200 ml	027008073
«0,1% sospensione orale» 1 flacone 100 ml	027008085
«3 g granulato effervescente» 30 bustine da 10 mg	027008097
«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse	027008147
«10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse	027008150

Ditta J.C. Healthcare S.r.l.

«CIPRIL»

CONFEZIONE	N. A.I.C.
«10 mg compresse» 30 compresse	026841015
«0,1% sospensione orale» 1 flacone 100 ml	026841039
«0,1% sospensione orale» 1 flacone 200 ml	026841041
«3 g granulato effervescente» 30 bustine da 10 mg	026841054
«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse orodispersibili	026841066
«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse orodispersibili	026841078
«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 5 ml	026841104
«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 10 ml	026841116

Ditta Italchimici S.p.a.

«PREPULSID»

CONFEZIONE	N. A.I.C.
«10 mg compresse» 30 compresse	026846016
«0,1% sospensione orale» 1 flacone 200 ml	026846030
«0,1% sospensione orale» 1 flacone da 100 ml	026846042
«3 g granulato effervescente» 30 bustine da 10 mg	026846055
«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 10 ml	026846117

Ditta Janssen Cilag S.p.a.

2. Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è consentito l'impiego delle suddette specialità medicinali, per il solo uso compassionevole gratuito con modalità da definire tra la Direzione generale della valutazione dei medicinali e della famacovigilanza e le industrie produttrici interessate.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 800.5/S.M.V./D1 del 12 ottobre 2001 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 16 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A06698

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 maggio 2002.

Recepimento della direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CE»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, di recepimento della direttiva 78/548/CEE, recante norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda il riscaldamento dell'abitacolo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1979;

Vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 292 del 9 novembre 2001;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per «veicolo» ogni veicolo cui si applica il «decreto sulla omologazione CE».

Art. 2.

1. Non è consentito rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di sistema di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico se il sistema stesso è conforme alle prescrizioni stabilite negli allegati al presente decreto.

Art. 3.

1. Non è consentito rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'entrata in servizio o l'uso dei veicoli o la vendita, l'entrata in servizio o l'uso dei sistemi di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico, se il sistema stesso è conforme alle prescrizioni degli allegati al presente decreto.

Art. 4.

1. A decorrere dal 9 maggio 2003, non è consentito:

a) rifiutare, per un tipo di veicolo o di sistema di riscaldamento, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o

b) vietare la vendita, l'immatricolazione e l'entrata in servizio di veicoli o la vendita e l'entrata in servizio di sistemi di riscaldamento, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento,

se questi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 9 maggio 2004:

a) non è consentito rilasciare l'omologazione CE, ed

b) è rifiutato il rilascio dell'omologazione nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione, se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto.

3. A decorrere dal 9 maggio 2005, non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del «decreto sulla omologazione CE» ai fini dell'art. 7, comma 1, del medesimo, e non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli stessi, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.

4. A decorrere dal 9 maggio 2005, le prescrizioni del presente decreto, relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti, si applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE».

5. A decorrere dal 9 maggio 2006, non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli nuovi di categoria diversa dalla M_1 per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.

Art. 5.

1. Gli allegati al «decreto sulla omologazione CE» sono modificati come segue:

a) la voce 36 della parte 1 dell'allegato IV è sostituita dalla presente:

Argomento	Numero della direttiva	Estremi della *Gazzetta Ufficiale*	Applicabilità									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
«3.6 Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	Legge n. 292 del 9 novembre 2001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X»

b) la voce 36 nell'appendice 1 dell'allegato Xl è sostituita dalla seguente:

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	$M_1 \leq 2500^{(1)}$ kg	$M_1 > 2500^{(1)}$ kg
«36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	I	G + P»

c) la voce 36 nell'appendice 2 dell'allegato Xl è sostituita dalla seguente:

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Veicoli blindati della categoria M_1
«36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X»

Art. 6.

1. A decorrere dal 9 maggio 2004 è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, di recepimento delle direttiva 78/548/CEE, recante norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda il riscaldamento dell'abitacolo.

2. I riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978 si intendono fatti al presente decreto e, quelli relativi alla direttiva 78/548/CEE del Consiglio si intendono fatti alla direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 7.

1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a VIII al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione in quanto componente deve essere presentata dal fabbricante del sistema di riscaldamento.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.

3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

3.3.1. un dispositivo di riscaldamento a combustione rappresentativo del tipo da omologare.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 4.

4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo.

4.4. Ogni dispositivo di riscaldamento a combustione conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE di componente, come specificato nell'appendice 5.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo di veicolo o del tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ......

in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento (**) (Direttiva 2001/56/CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.2.1. Designazioni commerciali, se disponibili: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [b]: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo [c]: ....

0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ....

3. MOTOPROPULSORE [e]

3.1.1. Codice motore attribuito dal costruttore: ....
(quale apposto sul motore o altri mezzi di identificazione):

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi [1]

3.2.1.2. Numero e disosizione dei cilindri: ....

3.2.1.8. Potenza netta massima: .... kW a .... giri/min (valore dichiarato dal costruttore)

3.2.7. Raffreddamento (liquido/aria) [1]

3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: ....

3.2.8.1. Compressore: sì/no [1]

3.2.8.1.2. Tipo e tipi: ....

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: .... kPa, eventuale valvola di sfiato)

(*) La numerazione delle voci e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

(**) Per i sistemi di riscaldamento che utilizzano il calore del liquido di raffreddamento del motore, si applicano soltanto i punti da 0 a 0.8, 3.2.7 e 9.10.3.1.

9. CARROZZERIA

9.10.5. *Sistemi di riscaldamento dell'abitacolo*

9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del liquido di raffreddamento del motore: ....

9.10.5.2. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore sono utilizzati come sorgente di calore, comprendente: ....

9.10.5.2.1. Schema del sistema d riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo: ....

9.10.5.2.2. Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): ....

9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore delle pareti, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali: ....

9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, come ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione e i dati tecnici.

9.10.5.3. Consumo massimo di energia elettrica: .... kW

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione ([1])
— l'estensione dell'omologazione ([1])
— il rifiuto dell'omologazione ([1])
— la revoca dell'omologazione ([1])

un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ([1]) per quanto concerne la direttiva 2001/56/CE

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.2.1. Designazioni commerciali, se disponibili: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ([1]) ([2]): ....

0.4. Categoria del veicolo ([1]) ([3]): ....

0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: ....

....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): v. Addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: v. Addendum

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad esempio: ABC??123??).

([3]) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 2001/56/CE

1. Altre informazioni ....

1.1. Sistema di riscaldamento che utilizza il calore del liquido di raffreddamento del motore/dei gas di scarico/dell'aria di raffreddamento del motore [1]: ....

1.2. Eventuali dispositivi di riscaldamento a combustione: ....

5. Osservazioni: ....

---

[1] V. definizione di cui all'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 3

Scheda informativa n. ...... relativa all'omologazione CE di componente di un dispositivo di riscaldamento a combustione (Direttiva 2001/56/CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.2.1. Descrizioni commerciali (se disponibili): ....

0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1.0. DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

1.1. Pressione di prova (nel caso di un dispositivo di riscaldamento a combustione), alimentato a gas di petrolio liquefatto o simile, la pressione applicata al connettore di entrata del gas del dispositivo: ....

1.2. ecc.

Appendice 4

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione [1]

— l'estensione dell'omologazione [1]

— il rifiuto dell'omologazione [1]

— la revoca dell'omologazione [1]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto concerne la direttiva 2001/56/CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazioni commerciali generali: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [1] [2]: ....

0.4. Categoria del veicolo [1] [3]: ....

0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

0.6. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: ....
....

0.7. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. Addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad esempio: ABC??123??).

(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione per quanto riguarda la direttiva 2001/56/CE

1. *Altre informazioni*

1.1. Descrizione del tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione: ....

ecc.

5. Osservazioni: ....

Appendice 5

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1. DATI GENERALI

1.1. Il marchio di omologazione CE di componente è costituito da:

1.1.1. un rettangolo all'interno del quale è scritta la lettera «e» minuscola, seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE:

1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
5 per la Svezia
6 per il Belgio
9 per la Spagna
11 per il Regno Unito
12 per l'Austria
13 per il Lussemburgo
17 per la Finlandia
18 per la Danimarca
21 per il Portogallo
23 per la Grecia
24 per l'Irlanda

1.1.2. in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 78/548/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE di componente. Per la presente direttiva il numero progressivo è 00.

1.2. Il marchio di omologazione CE di componente deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

2. ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

2.1.

Il marchio di omologazione di componente qui raffigurato indica che il dispositivo di riscaldamento a combustione è stato omologato in Germania (e 1) con il numero di omologazione 2439. Le prime due cifre (00) indicano che il componente è stato omologato in conformità della presente direttiva.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O muniti di un sistema di riscaldamento.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

2.1. «sistema di riscaldamento» qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all'interno del veicolo, compreso l'eventuale vano di carico;

2.2. «dispositivo di riscaldamento a combustione», un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di ricupero del motore di propulsione del veicolo;

2.3. «tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento», un veicolo che non presenta differenze essenziali per quanto riguarda:

— il o i princìpi di funzionamento del sistema di riscaldamento,

— il tipo dell'eventuale dispositivo di riscaldamento a combustione;

2.4. «tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione» i dispositivi che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:

— il tipo di combustibile (ad esempio liquido o gassoso),

— il mezzo di trasferimento (ad esempio aria o acqua),

— la posizione nel veicolo (ad esempio abitacolo o vano di carico);

2.5. «sistema di riscaldamento con ricupero del calore» qualsiasi tipo di dispositivo che ricupera il calore del motore di propulsione del veicolo per aumentare la temperatura all'interno del veicolo e che utilizza come mezzo di trasferimento l'acqua, l'olio o l'aria;

2.6. «interno», la parte interna del veicolo riservata agli occupanti e/o al carico;

2.7. «sistema di riscaldamento dell'abitacolo» qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura dell'abitacolo;

2.8. «sistema di riscaldamento del vano di carico», qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura del vano di carico;

2.9. «abitacolo», la parte interna del veicolo riservata al conducente e agli eventuali passeggeri;

2.10. «combustibile gassoso» i combustibili che, a temperatura e pressione d'impiego normali, (288,2 K e 101,33 kPa) sono allo stato gassoso, come ad esempio il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso;

2.11. «surriscaldamento», la condizione che si produce quando l'entrata d'aria per l'aria di riscaldamento del dispositivo di riscaldamento a combustione è completamente ostruita.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO

3.1. L'abitacolo di tutti i veicoli delle categorie M e N deve essere munito di un sistema di riscaldamento.

3.2. Le prescrizioni generali relative ai sistemi di riscaldamento sono le seguenti:

— l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non deve essere più inquinata dell'aria al punto di entrata nel veicolo,

— durante l'uso del veicolo su strada, il conducente e i passeggeri non devono entrare in contatto con le parti del veicolo o con l'aria riscaldata che possono provocare ustioni,

— e emissioni di scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere mantenute entro limiti accettabili.

I metodi di prova per la verifica di ciascuna di queste prescrizioni sono definiti negli allegati IV, V e VI.

3.2.1 La tabella che segue indica quali allegati si applicano a ciascun tipo di sistema di riscaldamento, in funzione della categoria del veicolo:

Sistema di riscaldamento	Categoria del veicolo	Allegato IV Qualità dell'aria	Allegato V Temperatura	Allegato VI Scarico	Allegato VIII Sicurezza GPL
Recupero del calore del motore-acqua	M				
	N				
	O				
Recupero del calore del motore-aria Vedi Nota 1	M	1	1		
	N	1	1		
	O				
Recupero del calore del motore-olio	M	1	1		
	N	1	1		
	O				
Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso Vedi Note 2 e 3	M	1	1	1	1
	N	1	1	1	1
	O	1	1	1	1
Dispositivo di riscaldamento a combustibile liquido Vedi Nota 3	M	1	1	1	
	N	1	1	1	
	O	1	1	1	

Altre prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione figurano nell'allegato VII.

Nota 1: I veicoli conformi alle prescrizioni dell'allegato III non sono soggetti a queste prescrizioni di prova.

Nota 2: Un nuovo allegato VIII «Prescrizioni in materia di sicurezza per sistemi di riscaldamento a GPL» sarà aggiunto alla presente direttiva a norma dell'articolo 5.

Nota 3: I dispositivi di riscaldamento a combustione ubicati all'esterno dell'abitacolo e che utilizzano l'acqua come mezzo di trasferimento, sono considerati conformi agli allegati IV e V.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON RICUPERO DEL CALORE — ARIA

1. Per i sistemi di riscaldamento che comprendono uno scambiatore di calore il cui circuito primario è attraversato dai gas di scarico o da aria inquinata, le prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

2. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore devono garantire una tenuta ermetica a qualsiasi pressione inferiore o pari a 2 bar;

3. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore non devono comportare elementi smontabili;

4. la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore deve avere uno spessore di almeno 2 mm, qualora sia costituita da acciai non legati;

4.1. qualora siano usati altri materiali (compresi quelli compositi o rivestiti), lo spessore della parete deve essere calcolato in modo da assicurare allo scambiatore di calore una durata di servizio pari a quella ottenuta applicando il precedente punto 4;

4.2. se la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore è smaltata, la parete sulla quale è applicato lo smalto deve avere uno spessore di almeno 1 mm e lo smalto deve essere resistente, stagno e non deve essere poroso;

5. il tubo contenente i gas di scarico deve avere una zona indicatrice di corrosione, lunga almeno 30 mm e disposta direttamente dopo l'uscita del tubo dello scambiatore di calore; essa deve essere scoperta e di facile accesso;

5.1. nella zona indicatrice di corrosione, lo spessore della parete non deve superare quello delle condutture dei gas di scarico disposte all'interno dello scambiatore di calore; i materiali e le caratteristiche della superficie di questa zona devono essere equivalenti a quelli di queste condutture;

5.2. se lo scambiatore di calore forma un'unità con il dispositivo silenziatore di scarico del veicolo, la parete esterna di quest'ultimo deve essere considerata come la zona conforme al punto 5.1 sulla quale può verificarsi un'eventuale corrosione.

6. Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento con ricupero del calore che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore come aria di riscaldamento, le prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte senza utilizzare uno scambiatore di calore qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
   - l'aria di raffreddamento utilizzata come aria di riscaldamento entra in contatto soltanto con le superfici del motore che non comprendono pezzi smontabili,
   - le connessioni tra le pareti del circuito dell'aria di raffreddamento e le superfici utilizzate per il trasferimento del calore devono essere a tenuta di gas e resistenti all'olio.

   Tali condizioni sono considerate soddisfatte, ad esempio, quando:

6.1. una guaina attorno ad ogni candela evacua le eventuali fughe all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento;

6.2. il giunto tra la testata e il condotto di scarico è situato fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento;

6.3. vi è doppia tenuta stagna tra la testata e il cilindro, con evacuazione fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento delle eventuali fughe in provenienza dal primo giunto, oppure:

   la tenuta stagna tra la testata e il cilindro è ancora assicurata quando i dadi di fissazione della testata sono stretti a freddo ad un terzo della coppia nominale prescritta dal costruttore, oppure:

   la zona di giunzione tra la testata e il cilindro è situata all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento.

ALLEGATO IV

PROCEDURA DI PROVA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1. Per i veicoli completi, devono essere effettuate le prove seguenti.

1.1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi e, per i dispositivi di riscaldamento a combustione, il motore di propulsione spento. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.

1.2. La concentrazione di CO nell'aria ambiente è misurata prelevando dei campioni come segue:

a) in un punto situato all'esterno del veicolo quanto più vicino possibile dall'ingresso dell'aria del dispositivo di riscaldamento, e

b) in un punto situato all'interno del veicolo, a meno di 1 m dall'uscita dell'aria riscaldata.

1.3. I valori letti devono essere registrati per una durata rappresentativa di 10 minuti.

1.4. Il valore misurato al punto (b) non deve superare di più di 20 ppm CO quello misurato al punto (a).

2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustione considerati come componenti, dopo le prove di cui agli allegati V, VI e al punto 1.3 dell'allegato VII, deve essere effettuata la prova seguente:

2.1. il circuito primario dello scambiatore di calore deve essere sottoposto ad una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo.

2.2. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se, ad una pressione manometrica di 0.5 hpa, la perdita dallo scambiatore è ≤ 30 dm^3/h.

ALLEGATO V

PROCEDURA DI PROVA DELLA TEMPERATURA

1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima. Se l'aria riscaldata proviene dall'esterno del veicolo, la prova deve essere effettuata a temperatura ambiente non inferiore a 15° C.

2. La temperatura della superficie delle parti del sistema di riscaldamento con le quali il conducente può entrare in contatto durante l'uso normale del veicolo su strada sono misurate con un termometro a contatto. La temperatura delle parti controllate non deve superare 70° C per il metallo non rivestito o 80° C per gli altri materiali.

2.1. Nel caso in cui una o più parti del sistema di riscaldamento si trovano dietro il sedile del conducente e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110° C.

3.1. Per i veicoli delle categorie M_1 e N, la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, ad eccezione della grata di uscita dell'aria, non deve superare 110° C.

3.2. Per i veicoli delle categorie M_2 e M_3, la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, non deve superare 70° C per il metallo non rivestito o 80° C per gli altri materiali.

4. La temperatura dell'aria riscaldata che entra nell'abitacolo non deve superare 150° C, misurata al centro dell'uscita dell'aria.

ALLEGATO VI

PROCEDURA DI PROVA DELLE EMISSIONI DI SCARICO

1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s) e ad una temperatura ambiente di 20 ± 10° C. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.

2. Le emissioni di scarico, misurate a secco e non diluite, con uno strumento di misura adeguato, non devono superare i valori indicati nella tabella seguente:

Parametro	Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile gasoso	Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile liquido
CO	≤ 0,1 % in volume	≤ 0,1 % in volume
NO_x	≤ 200 ppm	≤ 200 ppm
HC	≤ 100 ppm	≤ 100 ppm
Unità di riferimento bacharach (*)	≤ 1	≤ 4

(*) L'unità di riferimento è il «bacharach» ASTDM D 2156.

3. La prova deve essere ripetuta in condizioni equivalenti a quelle di un veicolo che si sposta alla velocità di 100 km/h. In queste condizioni, il valore di CO non deve superare 0,2 % in volume. Se la prova è stata effettuata con un dispositivo di riscaldamento in quanto componente, non è necessario ripeterla sul tipo di veicolo nel quale il dispositivo è installato.

ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE E ALLA LORO INSTALLAZIONE

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. Ogni dispositivo di riscaldamento deve essere accompagnato da istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione e, per i dispositivi destinati al mercato dei ricambi, da istruzioni relative all'installazione.

1.2. Devono essere installati dispositivi di sicurezza (come parte del dispositivo di riscaldamento oppure del veicolo) per controllare il funzionamento del dispositivo di riscaldamento in caso di emergenza. I dispositivi di sicurezza devono essere concepiti in modo che, se non si ottiene una fiamma al momento dell'accensione o se la fiamma si spegne durante il funzionamento, i tempi di accensione e di collegamento all'alimentazione di combustibile non siano superiori a 4 minuti per i dispositivi a combustibile liquido o, per i dispositivi a combustibile gassoso, a un minuto per i dispositivi termoelettrici di controllo della fiamma o a 10 secondi per i dispositivi automatici di controllo della fiamma.

1.3. La camera di combustione e lo scambiatore di calore dei dispositivi di riscaldamento che usano l'acqua come mezzo di trasferimento devono poter sopportare una pressione pari al doppio della pressione normale di funzionamento o una pressione barometrica di 2 bar, a seconda di quella maggiore. La pressione di prova deve essere indicata nella scheda informativa.

1.4. Il dispositivo di riscaldamento deve essere munito di un'etichetta del fabbricante indicante il nome di quest'ultimo, il numero del modello e il tipo, nonché la potenza nominale in kilowatt. Deve inoltre essere indicato il tipo di combustibile e, ove del caso, la tensione di funzionamento e la pressione del gas.

1.5. *Arresto ritardato della ventola al momento del disinnesto.*

1.5.1. Ove sia installata una ventola, questa deve avere un arresto ritardato al momento del disinnesto, anche in caso di surriscaldamento o di interruzione dell'alimentazione di carburante.

1.5.2. Ove il costruttore ne comprovi l'equivalenza all'autorità omologante, possono essere presi altri provvedimenti per evitare danni dovuti alla deflagrazione ed alla corrosione.

1.6. *Requisiti per l'impianto elettrico*

1.6.1. Tutti i requisiti tecnici sui quali può influire la tensione devono essere soddisfatti in una gamma di tensione che si discosti al massimo del 16 % in più o in meno dalla tensione nominale. Se è installato un dispositivo di protezione contro la sovratensione e/o la sottotensione, tutti i requisiti vanno verificati nelle immediate vicinanze dei punti di disinnesto.

1.7. *Spia di accensione*

1.7.1. Una spia luminosa chiaramente visibile nel campo visivo dell'utilizzatore deve segnalare se il dispositivo di riscaldamento è innestato o no.

2. PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE NEL VEICOLO

2.1. *Campo di applicazione*

2.1.1. Fatto salvo il punto 2.1.2, i dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere installati conformemente alle prescrizioni del presente allegato.

2.1.2. I veicoli della categoria O muniti di dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido sono considerati conformi alle prescrizioni del presente allegato.

2.2. *Posizione del dispositivo di riscaldamento*

2.2.1. Le parti della carrozzeria e qualsiasi altro componente situato in prossimità del dispositivo di riscaldamento devono essere protetti dal calore eccessivo e dal rischio di fuoruscita di combustibile o di olio.

2.2.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve presentare rischi d'incendio, anche in caso di surriscaldamento. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il dispositivo è installato a una distanza adeguata rispetto a tutte le parti e se vi è un'adeguata ventilazione, mediante l'uso di materiale ignifugo o di schermi termici.

2.2.3. Per i veicoli delle categorie M_2 e M_3, il dispositivo di riscaldamento non deve essere installato nell'abitacolo. Tuttavia, è autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente sigillato e conforme alle condizioni di cui al punto 2.2.2.

2.2.4. L'etichetta di cui al punto 1.4, o un suo duplicato, deve essere apposta in modo da essere facilmente leggibile quando il dispositivo di riscaldamento è installato nel veicolo.

2.2.5. Per quanto riguarda la posizione del dispositivo di riscaldamento, devono essere prese le debite precauzioni per ridurre al minimo i rischi di lesioni o danni ai beni personali.

2.3. *Alimentazione del combustibile*

2.3.1. Il bocchettone del serbatoio del combustibile non deve essere situato nell'abitacolo e deve essere munito di un tappo che impedisca la fuoruscita del combustibile.

2.3.2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, se l'alimentazione è indipendente da quella del veicolo, il tipo di combustibile e l'ubicazione del bocchettone devono essere chiaramente contrassegnati.

2.3.3. Un'avvertenza, indicante che il riscaldamento deve essere chiuso prima di procedere all'alimentazione del combustibile, deve essere apposta sul bocchettone. Inoltre un'istruzione in merito deve figurare nel manuale d'uso del fabbricante.

2.4. *Sistema di scarico*

2.4.1. L'orifizio di scarico deve essere situato in un punto che non consenta alle emissioni di infiltrarsi all'interno del veicolo attraverso ventilatori, prese d'aria riscaldata o finestrini apribili.

2.5. *Ingresso dell'aria di combustione*

2.5.1. L'aria destinata alla camera di combustione del dispositivo di riscaldamento non deve essere prelevata dall'abitacolo del veicolo.

2.5.2. L'entrata dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

2.6. *Ingresso dell'aria di riscaldamento*

2.6.1. L'aria destinata al riscaldamento può essere aria fresca o aria riciclata e deve essere prelevata in una zona protetta, in cui non possa essere contaminata dai fumi di scarico emessi dal motore di propulsione, dal dispositivo di riscaldamento a combustione o da qualsiasi altra fonte del veicolo.

2.6.2. Il condotto d'aria deve essere protetto da una grata o da altri mezzi adeguati.

2.7. *Uscita dell'aria di riscaldamento*

2.7.1. I condotti che servono a dirigere l'aria calda all'interno del veicolo devono essere disposti o protetti in modo da non provocare ferite o danni in caso di contatto.

2.7.2. L'uscita dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

2.8. *Controllo automatico del sistema di riscaldamento*

Il sistema di riscaldamento deve disattivarsi automaticamente e l'alimentazione del combustibile deve interrompersi entro cinque secondi quando il funzionamento del motore del veicolo viene arrestato. Se è stato già attivato un dispositivo manuale, il sistema di riscaldamento può restare in funzione.

ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL

(Vedasi allegato II, punto 3.3, nota 2)

02A06654

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo «PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 813/00 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998 n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l.», risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l.» con sede in via Sondrio n. 7 c/o Ist. Quasar - 20124 Milano, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 813/00.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure

di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A06255

DECRETO 29 aprile 2002.

Iscrizione dell'organismo di controllo denominato «Agricontrol S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 da parte della Agricontrol S.r.l., intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per la

denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998 n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo di controllo «Agricontrol S.r.l.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agricontrol S.r.l.» con sede in Bologna, via Gino Rocchi n. 8, è iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Art. 2.

L'organismo iscritto «Agricontrol S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo di controllo «Agricontrol S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 14 della citata legge n. 526/1999 per i singoli prodotti a DOP, IGP e STG potrà essere rilasciata, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a condizione che sia presentata specifica domanda dai soggetti indicati al comma 8 del predetto art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A06256

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2002.

Proroga dell'ammissione ai trattamenti di C.I.G.S. e mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 393/1997, e successive modificazioni, previsto per l'anno 2002 dall'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001. (Decreto n. 30874).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nelle legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996 registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, ed in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, e l'art. 4;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012, del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare la corresponsione di nuove concessioni nonché di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991;

Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della citata legge n. 448 del 28 dicembre 2001, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori nelle attività che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, ove siano già stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali.

Vista la nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale - I.N.P.S. - del 19 febbraio 2002 con la quale si comunica che il numero dei lavoratori interessati al trattamento di mobilità è uguale al precedente anno 2001, e pertanto pari ad un massimo di 800;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 700 lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, nel limite di spesa di 9.977.948 euro (pari a L. 19.320.000.000).

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, il trattamento di mobilità in favore di un numero massimo di 800 lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni e nel limite di spesa di 10.329.138 euro (pari a L. 20.000.000.000).

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del venti per cento.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 9.977.948 euro (pari a L. 19.320.000.000) per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di 10.329.138 euro (pari a L. 20.000.000.000) per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 280

02A06579

DECRETO 8 aprile 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'I.N.P.S. ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;

Visti gli artt. 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per la attuazione del predetto riordinamento;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto il decreto n. 2/1998 dell'11 marzo 1998, e successive modificazioni, di ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Asti;

Visto l'art. 45, comma 3, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale stabilisce che i comitati provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima proseguano la loro attività fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del nuovo comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Asti;

Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970;

Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate, alla stregua dei criteri finora seguiti dall'Amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati;

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate,

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per i lavoratori dipendenti le OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e per i dirigenti d'azienda la Confederazione italiana dirigenti d'azienda - delegazione di Asti; per i datori di lavoro l'Unione industriale, l'Unione provinciale agricoltori e l'Unione commercianti; per i lavoratori autonomi l'Associazione artigiani, l'Unione commercianti e la Federazione provinciale coltivatori diretti;

Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti quattro rappresentanti della C.G.I.L., quattro rappresentanti della C.I.S.L., due rappresentanti della U.I.L. e un rappresentante dei dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro un rappresentante dell'Unione industriale, un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori e un rappresentante della Unione commercianti;

c) per i lavoratori autonomi un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, un rappresentante degli artigiani e un rappresentante degli esercenti attività commerciali.

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali interessate;

Visti i punti 4), 5) e 6), primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Decreta:

È ricostituito in Asti - per la durata di anni quattro - presso la locale sede I.N.P.S., il comitato provinciale, di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Grandi Luigi;

sig. Pisu Giovanni;

sig. Passera Piero;

sig.ra Guariento Liviana:

sig. Ghia Evaristo;

sig. Sollazzo Vito Walter;

sig. Sappa Stefano;

sig.ra Orrù Antonella;
sig. Alicante Paolo;
sig. Casciano Vito;
in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:
sig. Valle Giovanni Battista;
in rappresentanza dei datori di lavoro:
sig. Garrone Giuseppe;
sig. Bocchino Roberto;
sig. Esposito Francesco;
in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
sig. Musso Pier Luigi;
sig. Tanino Enzo;
sig. Nosenzo Oreste;
direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Asti;
direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Asti;
direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 8 aprile 2002

Il dirigente: FERSINI

02A06063

DECRETO 8 aprile 2002.

Nomina dei componenti delle speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal primo comma dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 5/02 dell'8 aprile 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Asti;

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1, del medesimo articolo sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai nn. 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Asti;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'Amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL) e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni interessate, tenendo conto anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione provinciale agricoltori e la Confcoltivatori; per la categoria degli artigiani: l'Associazione artigiani e l'Unione artigiani (CNA); per la categoria degli esercenti attività commerciali l'Associazione commercianti e la Confesercenti;

Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei posti di quattro rappresentanti per ciascuna delle predette categorie debba essere così ripartita:

a) per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: due rappresentanti della Federazione provinciale coltivatori diretti, un rappresentante della Confederazione italiana agricoltori e uno dell'Unione provinciale agricoltori;

b) per la categoria degli artigiani: due rappresentanti dell'Associazione artigiani e due rappresentanti dell'Unione artigiani (CNA);

c) per la categoria degli esercenti attività commerciali: tre rappresentanti dell'Unione commercianti e un rappresentante della Confesercenti;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte delle speciali commissioni del comitato provinciale istuito con decreto n. 5/02 dell'8 aprile 2002, e per la durata di quattro anni, i signori:

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig.ra Comunale Anna Maria;

sig. Franco Luigi;

sig. Gallo Franco;

sig. Forno Enzo;

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani:

sig.ra Bobba Emiliana;

sig. Zichi Angelino;

sig. Amato Vittorio;

sig.ra Secci Piera;

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali:

sig. Merlo Marco;

sig. Vecchiatti Gian Marco;

sig.ra Amerio Vigazzola Anna;

sig. Gambetta Ernesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 8 aprile 2002

Il dirigente: FERSINI

02A06064

DECRETO 19 aprile 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle Direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della M.O.) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Soc. coop.va edilizia «Tetto Nostro» a r.l. con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore Antonino in data 21 dicembre 1953 - repertorio n. 16256 - registro soc. n. 674, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 43/44740;

2) Soc. coop.va edilizia «Cooperativa edilizia Antony - B - a r.l.» con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi Pasquale in data 26 giugno 1975 - repertorio n. 7488 - registro soc. n. 2673, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 648/140007;

3) Soc. coop.va edilizia «Adelphi» a responsabilità limitata con sede in Pescara, costituita per rogito notaio De Angelis Concezio in data 13 dicembre 1985 - repertorio n. 56246 - registro soc. n. 8109, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 1122/216981;

4) Soc. coop.va edilizia «Delta 12» a responsabilità limitata con sede in Spoltore (Pescara), costituita per rogito notaio Scaccia Giovanni in data 10 febbraio 1992 - repertorio n. 69416 - registro imprese n. 12851/PE C.C.I.A.A. di Pescara - B.U.S.C. n. 1386/257675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 19 aprile 2002

Il direttore provinciale: PAOLETTI

02A06043

DECRETO 24 aprile 2002.

Sostituzione di un membro effettivo e supplente in rappresentanza dell'Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari di Roma in seno alla Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto n. 1 del 29 maggio 1997 con cui si è provveduto alla ricostituzione della Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli;

Vista la nota del 17 aprile 2002 con cui l'Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari comunica la sostituzione del membro effettivo sig. Lugliè Carlo con la sig.ra Mammuccari Enrica, già membro supplente, e segnala il nominativo del sig. Gilardi Vincenzo, quale membro supplente;

Considerato che si deve provvedere alla integrazione della Commissione stessa;

Decreta:

I signori Mammuccari Enrica e Gilardi Vincenzo, domiciliati presso la UILA, segreteria di Roma e Lazio, via Alessandria n. 199, 00198 Roma, tel. 06-85304062, fax 06-85345706, vengono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza dell'Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari di Roma in seno alla Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore provinciale: CELA

02A05990

DECRETO 24 aprile 2002.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le contoversie individuali di lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il provvedimento n. 273 del 19 luglio 1984, con il quale è stata istituita, ai sensi della legge n. 533/1973 la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il proprio decreto n. 563 del 14 aprile 1999, con il quale è stata ricostituita per un triennio la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre procedere al rinnovo della predetta commissione, e tenuto conto che i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e presenti sul territorio provinciale;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Valutati gli elementi della rappresentatività in possesso dell'ufficio;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La commissione provinciale di conciliazione, prevista dall'art. 410 del c.p.c., così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con sede presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia, è composta dai seguenti signori:

il dirigente del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato, presidente in rappresentanza dei lavoratori:

Componenti effettivi

1) Chiuso Giuseppe (CGIL);

2) Codolo Nadia (CGIL);

3) Biancat Marchet Monica (CISL);

4) Tozzato Mario (UIL).

Componenti supplenti

1) Sivieri Lidia (CGIL);

2) Simbula Lorenzo (CGIL);

3) Mazzi Francesca (CISL);

4) Brognaro Dino (UIL).

In rappresentanza dei datori di lavoro:

Componenti effettivi

1) Pozzobon dr. Enzo (Unindustria);

2) Brichese rag. Giuliano (Confcom.);

3) Chinellato Giorgio (Un. Prov. Art.);

4) Comastri Anna (Un. Agric.).

Componenti supplenti

1) De Lazzari Luca (Unindustria);

2) Matterazzo Ennio (Confcom.);

3) Donadini dr. Derek (U. Pr. Art.);

4) Fumei Filippo (Un. Agric.).

La durata in carica è fissata in anni tre, a decorrere dal 30 aprile 2002.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 aprile 2002

Il direttore provinciale: MONACO

02A05991

DECRETO 30 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Il Sacro Cuore», in Pizzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 6 febbraio 2001 dall'ispettore dott. Trapuzzano Alfonso e dalla dichiarazione redatta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 1.444.686/P del 15 aprile 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria Commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400, società cooperativa «Il Sacro Cuore», con sede in Pizzo (Vibo Valentia); via Chiaravalloti, costituita per rogito del notaio Beatrice Romano in Soriano Calabro (Vibo Valentia) n. repertorio 3516 in data 6 aprile 1989, posizione B.U.S.C. n. 2819/248791, registro delle società n. 1821 del 16 maggio 1989 del Tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 30 aprile 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A06044

DECRETO 30 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «A.ZI.TUR.», in Zambrone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 28 novembre 2001 dall'ispettore dott. Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 codice civile;

Preso atto della nota n. 1.444.686/P del 15 aprile 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria Commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa «A.ZI.TUR.», con sede in Zambrone (Vibo Valentia); via XXV aprile n.14, costituita per rogito del notaio Domenico Scordamaglia in Vibo Valentia numero repertorio 38714 in data 14 aprile 1994, posizione BUSC n. 3074/269133, registro delle società n. 2694 del 21 ottobre 1994 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 30 aprile 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A06045

DECRETO 30 aprile 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Michele» a r.l., in Aprilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale ispettivo del 12 marzo 2001 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Avanos Antonio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 29 gennaio 2002;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Avanos Antonio;

Decreta

di nominare il dott. Cardogna Enrico, residente in Sperlonga, via Provinciale per Fondi, I trav. sx, n. 16, con studio professionale sito nel comune di Fondi in via Arnale Rosso n. 3 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «San Michele» a r.l. avente sede in Aprilia - costituita in data 18 novembre 1983, rogito notaio Alvaro Falessi di Priverno, repertorio n. 6482 - BUSC 2110/195879.

Latina, 30 aprile 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A06191

DECRETO 30 aprile 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e delle speciali commissioni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PARMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, agli articoli 34 e 35, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, ed in particolare dagli articoli 44 e 46 relativi all'istituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle «Speciali commissioni»;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e delle «Speciali commissioni» scadute in data 1° marzo 2002;

Rilevato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e in particolare alle funzioni del Comitato provinciale, deve essere posta in relazione, sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e dei dati acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro, all'importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica e al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

Considerato che, dai dati rilevati dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i settori economici più rilevanti nella provincia risultano essere nell'ordine industria, artigianato, credito, commercio, agricoltura;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla designazione di rappresentanti per ciascuno dei settori produttivi sopraindicati;

Rilevato che le designazioni dei rappresentanti delle categorie suddette in seno al Comitato debbono essere richieste alle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali ivi operanti debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione normativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.

Ritenuto inoltre che l'ammissione alla composizione del Comitato di rappresentanti delle organizzazioni sindacali predette debba essere improntato al principio costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di garantire il più ampio ventaglio di opinioni e di tesi, anche se con sacrificio della normale corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;

Rilevato che sulla base dei criteri esposti e dei dati rilevati dall'Ufficio sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini della ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle «Speciali commissioni» le seguenti organizzazioni sindacali provinciali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., CONF.S.A.L., Unione parmense degli industriali, Associazione provinciale commercianti, Confesercenti, Unione prov.le agricoltori, Federazione prov.le coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori e per quanto riguarda i lavoratori autonomi

artigiani Gruppo delle imprese artigiane, Associazione prov.le liberi artigiani, Associazione prov.le C.N.A. che hanno provveduto a designazioni congiunte;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A.;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il Comitato provinciale della sede di Parma dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la validità di quattro anni, è così composto:

Componenti di diritto:

1) il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Parma;

2) il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

3) il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Parma;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Allodi Gino;

Colla Maura;

Fini Ugo;

Meneguzzi Giorgio;

Robuschi Giancarlo;

Tarana Claudio;

Saccani Gabriella;

Castellani Giancarlo;

Pini Rosalia;

Cardinali Alessandro;

Piazza Gian Paolo - in rappresentanza dei dirigenti d'azienda.

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Venturini Giulio;

Manghi Orlando;

Zambrelli Marta.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Zanlari Vittorio;

Loschi Giancarlo;

Cavaciuti Celeste.

Art. 2.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/97, il sig. Robuschi Giancarlo, quale membro più anziano di età del Comitato di cui al precedente art. 1, provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta dell'insediamento entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono altresì ricostituite le «Speciali commissioni» di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989 con le seguenti composizioni:

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

Loschi Giancarlo - presidente;

Manghi Orlando - membro;

Baroni Armando - membro;

Berinesi Giuliano - membro;

Borghini Luigi - membro;

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Parma;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Parma.

Commissione speciale artigiani:

Zanlari Vittorio - presidente;

Barigazzi Gino - membro;

Montali Giovanni - membro;

Spagnoli Luca - membro;

Tiberti Carolina - membro;

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Parma;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Parma.

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Cavaciuti Celeste - presidente;

Furlattini Paola - membro;

Zambrelli Marta - membro;

Mordazzi Stefano - membro;

Baratta Guido - membro;

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Parma;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Parma;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Parma, 30 aprile 2002

Il direttore provinciale: BALDINI

02A06183

DECRETO 2 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Bilancia», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, cosi come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione dell'11 aprile 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Edilizia Bilancia», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Edilizia Bilancia», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 2 maggio 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A06652

DECRETO 2 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Saturnia», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971, che prevede lo scioglimento d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma e art. 1 della legge n. 127/1971;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli Uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 29 aprile 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Saturnia», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima non ha proceduto nei termini di legge al reintegro del numero minimo dei soci;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Saturnia», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 2 maggio 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A06653

DECRETO 2 maggio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pegaso Secondo» a r.l., in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale di accertamento ispettivo del 22 ottobre 2001 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Cenci Mario;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 4 dicembre 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Cenci Mario;

Decreta

di nominare la dott.ssa Marisa Mastrantoni, residente in Latina, via Congiunte Sx, 18/A, con studio professionale sito nel comune di Latina in via F.lli Bandiera n. 6, int. 10 — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Pegaso Secondo» a r.l. avente sede in Latina — costituita in data 7 ottobre 1980, rogito notaio Massimo Mascolo di Roma, repertorio n. 3544 - BUSC 2045/179330.

Latina, 2 maggio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A06192

DECRETO 6 maggio 2002.

Sostituzione del componente effettivo della commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 5 del 21 febbraio 1975 con il quale venne istituita presso la sede della sezione zonale del lavoro di Termoli la commissione zonale di conciliazione di Termoli;

Vista la nota del 25 marzo 2002, protocollo n. 04435, con la quale il dott. Antonio Varrone componente effettivo per conto dell'Associazione industriali del Molise in seno alla commissione circoscrizionale di conciliazione di termoli, comunica le sue dimissioni dalla suddetta commissione;

Vista la nota del 25 marzo 2002, protocollo n. 04436, con la quale l'Associazione industriali del Molise, nomina in seno alla commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli il dott. Ernesto Marzano, componente effettivo, in sostituzione del dott. Antonio Varrone, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ernesto Marzano, nato a Pagani (Salerno) il 16 novembre 1972 ed ivi residente alla via Trento n. 74/D, è nominato componente effettivo della commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Antonio Varrone, dimissionario, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A06050

DECRETO 9 maggio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Musicale calabrese», in Gimigliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto che il sig. Mangiacasale Salvatore, nominato liquidatore della società cooperativa «Musicale calabrese», con sede in Gimigliano, con verbale di assemblea straordinaria del 3 gennaio 1996, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria e che il liquidatore dott. Giorgio Guglielmo, nominato con decreto direttoriale n. 45 del 18 gennaio 2002, ha rinunciato all'incarico in data 29 aprile 2002;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Pietro Siragusa, nato il 1° gennaio 1980 e residente in Catanzaro, via Acri n. 88, è nominato liquidatore della società cooperativa «Musicale calabrese», con sede in Gimigliano, costituita con rogito notaio Bisantis Gaetano il 27 aprile 1982, repertorio n. 98107, registro società n. 3097, in sostituzione del liquidatore dott. Giorgio Guglielmo, il quale ha rinunciato all'incarico.

Catanzaro, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: MURANO

02A6618

DECRETO 13 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Pi.Pe.Do. Piccoli Pescatori Dorici - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 22 gennaio 2002 da cui risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 5 marzo 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Pi.Pe.Do. Piccoli Pescatori Dorici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci di Ancona in data 18 novembre 1977, repertorio n. 22228, registro società n. 7758 tribunale di Ancona, BUSC n. 1665/155635.

Ancona, 13 maggio 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A06650

DECRETO 13 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Komaros - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 27 dicembre 2002 da cui risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 5 marzo 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Komaros - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci di Ancona in data 18 novembre 1988, repertorio n. 43447, registro società n. 17549 tribunale di Ancona, BUSC n. 2427/237548.

Ancona, 13 maggio 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A06651

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria María Del Carmen Urbano Mármol, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE), e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente); il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sottoindicata;

Visto il decreto direttoriale del 28 settembre 2001 con il quale sono stati riconosciuti, subordinatamente al superamento del tirocinio, alla sig.ra Maria Del Carmen Urbano Mármol, i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare;

Vista la nota del 13 marzo 2002, prot. 10519P/C30A, con la quale il centro servizi amministrativi di Pavia ha trasmesso la valutazione finale complessiva della direzione didattica di Stradella, che, con nota del 5 marzo 2002, prot. n. 318, ha comunicato l'esito favorevole relativo al superamento del tirocinio di adattamento svolto dall'interessata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «diplomado en profesorado de educación general básica - especialidad: educación preescolar», rilasciato il 15 marzo 1988 dal Ministro dell'educazione e della scienza di Spagna;

titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare: certificato, con dichiarazioni, del 18 novembre 1998 della regione Andalusia - Assessorato alla educazione e scienza di Siviglia e del 26 novembre 1999 del Ministero e cultura di Madrid, posseduti dalla cittadina comunitaria Urbano Mármol María del Carmen, nata a Castro del Rio (Córdoba) - Spagna il 14 settembre 1963, nazionalità spagnola, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A06253

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del 2º ufficio IVA di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta:

1. L'accertato irregolare funzionamento del 2º ufficio IVA di Napoli in data 16 aprile 2002, come da nota del 17 aprile 2002 del predetto ufficio e come da favorevole parere espresso ricevuto dal Garante del Contribuente in data 8 maggio 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 18 aprile 2002, 67 impiegati degli 80 in organico hanno partecipato allo sciopero nazionale generale proclamato dalle organizzazioni sindacali per l'intera giornata. Pertanto l'ufficio non è stato in grado di garantire i servizi.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 maggio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A06580

DECRETO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Aversa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

L'accertato mancato funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Aversa in data 16 aprile 2002, come da nota del 17 aprile 2002 del predetto ufficio e come da favorevole parere espresso ricevuta dal Garante del contribuente in data 8 maggio 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 16 aprile 2002 la maggior parte del personale ha partecipato allo sciopero nazionale generale proclamato dalle organizzazioni sindacali per l'intera giornata. Pertanto l'ufficio non è stato in grado di garantire servizi.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto-legge n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 maggio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A06581

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 90456 dell'8 aprile 2002, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Messina, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad effettuare la chiusura dei propri locali di via Garibaldi n. 120 sede dei servizi catastali ed erariali, e via F.lli Bandiera n. 1 sede del servizio di pubblicità immobiliare nella giornata del 30 aprile 2002 per disinfestazione e derattizzazione;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Vista la nota prot. 3651 del 17 aprile 2002 con la quale la scrivente direzione compartimentale ha autorizzato la chiusura dei sopradescritti locali dell'ufficio provinciale di Messina, nella giornata del 30 aprile 2002;

Vista la nota prot. 111526 del 2 maggio 2002 dell'ufficio provinciale di Messina con la quale documenta l'avvenuta disinfestazione e derattizzazione nella giornata del 30 aprile corrente anno;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Messina dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Garibaldi n. 120 e via F.lli Bandiera n. 1, per il giorno 30 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 maggio 2002

Il direttore compartimentale f.f.: VITA

02A06585

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 maggio 2002.

Disciplina dell'accesso di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di loro potenziamento. (Deliberazione n. 91/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 maggio 2002;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuove la concorrenza nel settore dei servizi di pubblica utilità del gas, e in particolare con riferimento all'offerta di gas naturale attraverso l'ingresso di nuovi operatori nel mercato nazionale;

l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 di adozione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) impone alle imprese di gas naturale di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta;

all'approvvigionamento nazionale di gas naturale si fa oggi fronte in maniera prevalente per mezzo di gasdotti di importazione;

un'alternativa ai gasdotti di importazione è costituita dalle importazioni di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl) e quindi dai terminali di rigassificazione del Gnl (di seguito: terminali di Gnl); e che il solo terminale di Gnl attualmente in esercizio in Italia è quello di Panigaglia;

alcune imprese operanti nel settore del gas, per ovviare all'impedimento attualmente costituito dalla carenza di capacità di rigassificazione, hanno segnalato all'Autorità l'interesse a realizzare nuovi terminali di Gnl, anche come parte di diversi sistemi di approvvigionamento che comprendono impianti di produzioni del gas naturale, impianti di liquefazione e navi per il trasporto di Gnl;

la realizzazione di nuovi terminali di Gnl e il loro potenziamento consentono di accrescere il grado di concorrenza e la diversificazione anche tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento;

il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006, al capitolo III.2.7, definisce «di importanza strategica nuove strutture di approvvigionamento del gas naturale, in particolare nuovi terminali di ricezione e rigassificazione del gas naturale liquido»;

l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 attribuisce all'Autorità il potere di fissare «i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di Gnl»;

Visti:

la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, all'art. 23, comma 2, all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi, e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, recante direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

Vista la «Proposta di delibera per la disciplina dell'accesso di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di loro potenziamento» (PROT.AU/02/134);

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti interessati in seguito alla diffusione del documento per la consultazione per il conferimento di nuova capacità di rigassificazione di terminali di Gnl, approvato dall'Autorità il 17 gennaio 2002 e, tra le altre, considerato che:

a) gli interventi finalizzati all'allestimento e all'esercizio di nuova capacità di rigassificazione richiedono ingenti investimenti contrassegnati da elevati rischi di impresa;

b) gli investimenti in nuova capacità di rigassificazione richiedono che sia assicurata ai soggetti utilizzatori, che sostengono il costo delle opere necessarie per rendere disponibile la nuova capacità di rigassificazione, una garanzia pluriennale, possibilmente costante nel tempo, del flusso dei ricavi risultanti dalla nuova capacità di rigassificazione, che viene allestita e mantenuta in esercizio;

Considerato che:

l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che «l'accesso non può essere rifiu-

tato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione»; e che da ciò consegue un accesso prioritario per detto cliente, in quanto soggetto utilizzatore delle opere, nel rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema;

la disciplina dell'accesso prioritario costituisce una deroga ai criteri generali fissati dall'Autorità in materia di conferimento di capacità di trasporto e di capacità di rigassificazione di cui all'art. 14 della deliberazione n. 120/01, contenente disposizioni urgenti su tale materia;

l'accertamento dell'accesso prioritario di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, nel caso dell'allestimento e dell'esercizio di nuova capacità di rigassificazione per mezzo della realizzazione di terminali di Gnl e del potenziamento di terminali esistenti:

a) deve intendersi applicato entro i limiti di quanto necessario al recupero dei costi sostenuti per la costruzione di dette opere;

b) garantisce nell'attuale situazione la promozione della sicurezza del sistema del gas attraverso la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento;

c) favorisce lo sviluppo della concorrenza attraverso l'ingresso di nuovi operatori, che sarebbero altrimenti impediti dalla insufficienza delle strutture di approvvigionamento del gas naturale rispetto alla domanda;

Ritenuto che:

tra le opere la cui realizzazione costituisce presupposto per il riconoscimento di un accesso prioritario, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, vi siano quelle che consentono il raggiungimento di una soglia minima di nuova capacità di rigassificazione;

il regime generale prefigurato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 164/2000, debba essere ricondotto, nel caso dell'allestimento e dell'esercizio di nuova capacità di rigassificazione, entro un quadro di regole certe e prevedibili al fine di rendere possibile la programmazione degli investimenti per lo sviluppo del sistema nazionale del gas;

le regole di cui al precedente alinea debbano avere ad oggetto l'estensione temporale e quantitativa dell'accesso prioritario che viene riconosciuto al soggetto utilizzatore, che sostenga il costo per la costruzione delle opere necessarie finalizzate a rimuovere l'impedimento all'accesso, secondo una quantificazione coerente con l'esigenza di compensare l'impegno finanziario sostenuto;

l'accertamento di un accesso prioritario ai terminali di gas naturale liquefatto ai soggetti che sostengono il costo delle opere necessarie ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000:

a) comporti la necessità per il soggetto che detiene il terminale di Gnl, in quanto esercente il servizio di rigassificazione, di negoziare con il soggetto titolare dell'accesso prioritario le condizioni economiche di erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl, purché dette condizioni siano rese pubbliche;

b) renda necessario integrare la deliberazione n. 311/01 al fine di garantire separata evidenza all'esercizio del servizio negoziato di rigassificazione di cui alla precedente lettera *a)*, rispetto all'esercizio del servizio a cui sono applicate le condizioni tecniche ed economiche adottate dall'Autorità, in particolare con la deliberazione n. 120/01;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), nonché le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1. Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano l'accesso prioritario ai terminali di Gnl, che l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede per i soggetti utilizzatori che sostengono il costo delle opere necessarie per la costruzione di nuovi terminali di Gnl e per il loro potenziamento.

2.2. La nuova capacità di rigassificazione, a cui si riferisce il comma precedente, deve entrare in servizio dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, fino al raggiungimento di una capacità complessiva nazionale di rigassificazione pari a 25 miliardi di metri cubi per anno, misurata alle condizioni standard, e comunque tale nuova capacità deve entrare in servizio non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Accesso prioritario

3.1. L'accesso prioritario, di cui all'art. 2, comma 2.1, comporta l'accesso ad una quota della nuova capacità di rigassificazione resa disponibile per mezzo di opere il cui costo di costruzione è stato interamente sostenuto dai soggetti utilizzatori, nonché l'uso della stessa. La quota non può essere superiore all'80% di detta nuova capacità, per un periodo di tempo non superiore a 20 anni, decorrenti dalla data di entrata in servizio.

3.2. Il soggetto che detiene il terminale di Gnl negozia con il soggetto titolare dell'accesso prioritario di cui al comma precedente le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di rigassificazione. Dette con-

dizioni negoziate sono rese note mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

3.3. A nessun soggetto è consentito di essere titolare di un accesso prioritario ad una capacità di rigassificazione che sia superiore a un terzo della capacità complessiva di cui all'art. 2, comma 2.2.

Art. 4.

Controllo e pubblicità in ordine alla titolarità dell'accesso

4.1. Il soggetto interessato alla realizzazione di nuovi terminali di Gnl e al loro potenziamento invia all'Autorità una comunicazione contenente i seguenti elementi:

a) identificazione del terminale di Gnl presso il quale si rende disponibile la nuova capacità di rigassificazione;

b) data di entrata in servizio del nuovo terminale di Gnl o del potenziamento;

c) nuova capacità che si rende disponibile alla data di cui alla lettera *b)* ed eventualmente in date successive, quota di capacità e durata del periodo in cui si intende applicare l'accesso prioritario;

d) descrizione, supportata da documentazione di riscontro, delle modalità adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione degli impianti, con identificazione dei soggetti utilizzatori del terminale di Gnl che vi contribuiscono;

e) copia degli atti amministrativi necessari per la costruzione e per l'esercizio degli impianti.

4.2. Decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazioni di cui al comma precedente, senza contraria determinazione dell'Autorità, la titolarità dell'accesso prioritario si intende accertata. Comunicazioni provenienti da diversi soggetti interessati sono valutate dall'Autorità nell'ordine temporale di ricezione.

4.3. La titolarità dell'accesso prioritario non può essere ceduta, salvo il caso in cui un altro soggetto utilizzatore si sostituisca, con procedure trasparenti, al soggetto titolare assumendone tutti gli impegni finanziari relativi al costo di costruzione degli impianti.

4.4. L'Autorità pubblica e aggiorna nel proprio sito Internet l'elenco dei soggetti titolari dell'accesso prioritario, con l'indicazione della capacità di rigassificazione e del periodo di tempo oggetto della titolarità medesima.

4.5. I soggetti che detengono i terminali di Gnl inviano all'Autorità comunicazione di ogni variazione, intervenuta successivamente alla pubblicazione di cui al comma 4.4, degli elementi oggetto della comunicazione di cui al comma 4.1. Tale adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 60 giorni dal verificarsi di ogni singola variazione.

Art. 5.

Decadenza dall'accesso prioritario

5.1. Il mancato utilizzo su base annuale, per cause diverse dalla forza maggiore, di parte della quota di capacità di rigassificazione oggetto dell'accesso prioritario, determina la decadenza dall'accesso prioritario limitatamente alla parte interessata.

5.2. Al fine del controllo su quanto previsto dal comma precedente, i soggetti che detengono i terminali di Gnl trasmettono all'Autorità, entro il 15 gennaio di ciascun anno, i valori delle quantità di Gnl rigassificate per conto dei soggetti titolari dell'accesso prioritario.

5.3. La quota di capacità di cui al comma 5.1, nonché la quota di nuova capacità alla quale non si applica l'accesso prioritario ai sensi dell'art. 3, sono disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità n. 120/01, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

6.1. Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, l'intera nuova capacità resa disponibile ai sensi dell'art. 2 è soggetta alle disposizioni adottate dall'Autorità in conformità all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000.

6.2. Dopo l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002, è aggiunto il seguente comma:

«9.6. Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo, i soggetti esercenti l'attività Gnl danno distinta evidenza alle componenti patrimoniali ed economiche distinguendo tra la quota di nuova capacità a cui è accertato l'accesso prioritario e la restante quota di capacità, di cui alla deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2002, n. 91/02».

6.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 15 maggio 2002

Il presidente: RANCI

02A06694

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 maggio 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Cirino Pomicino, console onorario del Regno del Marocco a Napoli.

In data 10 maggio 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Dario Colombo, console onorario della Repubblica d'Albania in Catania.

In data 30 aprile 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gianni Lusena, console onorario della Repubblica di Colombia in Firenze.

02A06148 - 02A06258 - 02A06259

Presentazione lettere credenziali degli ambasciatori d'India, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale democratica di Etiopia, del Regno di Norvegia e d'Irlanda (29 aprile 2002).

Lunedì 29 aprile 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Himachal Som, Ambasciatore d'India, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 29 aprile 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Nikola Ivanov Kaloudov, ambasciatore della Repubblica di Bulgaria, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 29 aprile 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Mengistu Hulluka, ambasciatore della Repubblica federale democratica di Etiopia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 29 aprile 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. signora Eva Bugge, ambasciatore del Regno di Norvegia, la quale Gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 29 aprile 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. John Francis Cogan, ambasciatore d'Irlanda, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

02A06691

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Noumea (Nuova Caledonia)

(Omissis ...).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Decreta:

Il sig. Riccardo Baroni, console onorario in Naumea (Nuova Caledonia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse all'ambasciata d'Italia in Parigi;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio e rinnovo di passaporti ed al rilascio di visti;

10) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Parigi;

11) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

12) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

02A06695

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino - Imola e della Maratona di Roma - Manifestazione 2002 - Estrazione 5 maggio 2002.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino - Imola e della Maratona di Roma, avvenuta in Roma il 5 maggio 2002:

premi di prima categoria:

1) biglietto serie A n. 75265 di € 1.000.000,00 abbinato al cavallo Varenne vincitore del Gran premio di Agnano;

2) biglietto serie E n. 84587 di € 100.000,00 abbinato alla vettura Ferrari di M. Schumacher vincitrice il Gran premio di F.1 di San Marino - Imola;

3) biglietto serie E n. 33941 di € 50.000,00 abbinato all'atleta Kipsos Vincent vincitore della Maratona di Roma;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie A 75265 - € 1.500,00;
2) biglietto serie E 84587 - € 1.000,00;
3) biglietto serie E 33941 - € 500,00.

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433, e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - amministrazione dei monopoli di Stato - piazza Mastai, 11 - Roma entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. — Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

02A06620

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 maggio 2002

Dollaro USA	0,9320
Yen giapponese	115,87
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,63730
Corona svedese	9,1575
Franco svizzero	1,4658
Corona islandese	85,70
Corona norvegese	7,4060
Lev bulgaro	1,9535
Lira cipriota	0,57837
Corona ceca	30,620
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,75
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5791
Lira maltese	0,4094
Zloty polacco	3,7740
Leu romeno	31227
Tallero sloveno	225,2843
Corona slovacca	43,714
Lira turca	1321000
Dollaro australiano	1,6494
Dollaro canadese	1,4244
Dollaro di Hong Kong	7,2695
Dollaro neozelandese	1,9541
Dollaro di Singapore	1,6694
Won sudcoreano	1141,05
Rand sudafricano	9,1871

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07267

Concessione alla World Change S.r.l. dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 41-197/AB del 9 maggio 2002 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla World Change S.r.l., corrente in Roma, esercente l'attività di cambiavalute.

02A06198

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pescorocchiano.

Con decreto interdittoriale di concerto fra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia del demanio n. 2095 del 28 dicembre 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in località Nesce nel comune di Pescorocchiano (Rieti) della superficie di mq 48, distinto in catasto del comune di Pescorocchiano al foglio n. 65, particella n. 348, partita n. 1243 ed indicato nell'apposita planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

02A06655

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pharepa»

Estratto decreto A.I.C. n. 177 del 16 aprile 2002

Specialità medicinale: PHAREPA nelle forme e confezioni:

«25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 5 ml;

«25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale da 5 ml;

«5000 UI/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale da 1 ml.

Titolare A.I.C.: società Pharmatex Italia r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Appiani n. 22, codice fiscale n. 03670780158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: società Fisiopharma r.l. nello stabilimento sito in Palomonte (Salerno), nucleo industriale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 5 ml; A.I.C. n. 034692018 (in base 10), 112QXL (in base 32);

Classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale da 5 ml: A.I.C. n. 034692020 (in base 10), 112QXN (in base 32);

Classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«5000 UI/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale da 1 ml; A.I.C. n. 034692032 (in base 10), 112QY0 (in base 32);

Classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 5 ml; un flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: eparina sodica 25000 U.I.;

eccipienti: metile P-ossibenzoato, propile P-ossibenzoato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale da 5 ml; una fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: eparina sodica 25000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«5000 UI/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale da 1 ml; una fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: eparina sodica 5000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa ed arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06292

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio carbonato vitamina D3»

Estratto decreto n. 179 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: CALCIO CARBONATO VITAMINA D3 nella forma e confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31 - c.a.p. 20124, (Italia), codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine; A.I.C. n. 034794014/G (in base 10), 115UJY (in base 32);

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: Granulato effervescente;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colacalciferolo (vitamina D3) 880 U.I.;

eccipienti: acido citrico 4352 mg; aspartame 40 mg; saccarina sodica 6 mg; aroma arancio (MK 500) 100 mg; giallo arancio S 2 mg; maltodestrina 322 mg.

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06293

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ziravir»

Estratto decreto NCR n. 198 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: ZIRAVIR nelle forme e confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C. n. 029173010;

«250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 029173022 (sospesa).

Titolare A.I.C.: società LPB Istituto farmaceutico p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 (Varesina) km 20,5 - codice fiscale n. 00738480151.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla confezione «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

infezione da herpes zoster; infezione da herpes genitalis - soppressione delle recidive.

Confezione:

in sostituzione della confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 029173022 (sospesa), è autorizzata la confezione: «250 mg compresse rivestire con film» 15 compresse.

È autorizzata l'immissione in commercio della predetta specialità medicinale «Ziravir» nelle forme e confezioni:

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società LPB Istituto farmaceutico p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 (Varesina) km 20,5 - codice fiscale n. 00738480151.

Produttore: la produzione è effettuata da: SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley (Gran Bretagna), oppure: società Famar Italia p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti n. 25.

Controllato da: SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 029173034 (in base 10), 0VU99B (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 118,68;

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 029173046 (in base 10), 0VU99Q (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 39,20;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C. 029173059 (in base 10), 0VU9B3 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 332,31;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 029173061 (in base 10), 0VU9B5 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 221,54.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa da 125 mg contiene:

principio attivo: famciclovir 125 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio anidro, sodiocarbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000 (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: una compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: famciclovir 250 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio anidro, sodiocarbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000 (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: famciclovir 500 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, sodiocarbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000 (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Ziravir» (famciclovir) è indicato per il trattamento delle infezioni da herpes zoster. «Ziravir» (famciclovir) è indicato per il trattamento delle infezioni da herpes genitalis primario e ricorrente e per la soppressione delle recidive da herpes genitalis. «Ziravir» (famciclovir) è indicato per il trattamento da pazienti immunocompromessi affetti da infezioni da herpes zoster o herpes simplex.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. n. 029173022 e 029173010 in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06295

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Famvir»

Estratto decreto NCR n. 199 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: FAMVIR nelle forme e confezioni:

«21 compresse da 250 mg» - A.I.C. n. 029172018;

«12 compresse da 250 mg» - A.I.C. n. 029172020 (Sospesa).

Titolare A.I.C.: società Novartis Farma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 km 20,5 - codice fiscale n. 07195130153.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla confezione «21 compresse da 250 mg».

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: infezione da herpes zoster; infezione da herpes genitalis - soppressione delle recidive.

Confezione: in sostituzione della confezione: «12 compresse da 250 mg» - A.I.C. n. 029172020 (sospesa).

È autorizzata la confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse.

È autorizzata l'immissione in commercio della predetta specialità medicinale «Famvir» nella forma e confezioni:

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Novartis Farma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 Km 20,5 - codice fiscale n. 07195130153.

Produttore: la produzione è effettuata da: SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley (Gran Bretagna), oppure: società Famar Italia p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti n. 25.

Controllato da: SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 029172032 (in base 10), 0VU8BO (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 118,68;

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 029172044 (in base 10), 0VU8BD (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 39,20;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C. n. 029172057 (in base 10), 0VU8BT (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 332,31;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 029172069 (in base 10), 0VU8C5 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 221,54.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa da 125 mg contiene:

principio attivo: famciclovir 125 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio anidro, sodiocarbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio

biossido (E 171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000 (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: una compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: famciclovir 250 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio anidro, sodiacarbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000 (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: famciclovir 500 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, sodiocarbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000 (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Famvir» (famciclovir) è indicato per il trattamento delle infezioni da herpes zoster. «Famvir» (famciclovir) è indicato per il trattamento delle infezioni da herpes genitalis primario e ricorrente e per la soppressione delle recidive da herpes genitalis. «Famvir» (famciclovir) è indicato per il trattamento da pazienti immunocompromessi affetti da infezioni da herpes zoster o herpes simplex.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate da:

«21 compresse da 250 mg» - A.I.C. n. 029172018, a: «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C. n. 029172018.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. n. 029172020 e 029172018 in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aromasin»

Estratto provvedimento UPC/II/1073 del 27 novembre 2001

Speciali medicinale: AROMASIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034678019/M; 25 mg compresse rivestite, 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678021/M; 25 mg compresse rivestite, 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678033/M; 25 mg compresse rivestite, 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678045/M; 25 mg compresse rivestite, 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678058/M; 25 mg compresse rivestite, 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678060/M; 25 mg compresse rivestite, 120 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura di mutuo riconoscimento: UK/H/036/001/W002.

Tipo di modifica: nuovo produttore sostanza attiva.

Modifica apportata: nuovo produttore della sostanza attiva con conseguente modifica del processo di fabbricazione che non influenza le specifiche.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sivastin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 153 del 25 marzo 2002

Medicinale SIVASTIN.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47 - c.a.p. 00144, (Italia), codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta della ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027208014; «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027208026; «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027208040; «40 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Sono autorizzati il «Riassunto delle caratteristiche del prodotto» e il «Foglietto illustrativo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi del medicinale.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027208014 - «10 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 027208026 - «20 mg compresse rivestite» 10 compresse.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti dovranno essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento.

I lotti già prodotti e distrubuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centoventesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxalt»

Estratto provvedimento UPC/II/1163 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: MAXALT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034115016/M - «5» 3 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115028/M - «5» 6 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115030/M - «5» 12 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115042/M - «10» 3 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115055/M - «10» 6 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115067/M - «10» 12 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115079/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115081/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115093/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115105/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115117/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115129/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura di mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) per includere «dolore al viso».

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed eficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime»

Estratto decreto n. 165 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Agipharma S.r.l., con sede in via Bracciano n. 9/11, San Giuliano Milanese (Milano), con codice fiscale n. 08062320158:

Specialità medicinale: CEFOTAXIME:

A.I.C. n. 034994018\G - «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 034994020\G - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 034994032\G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 034994044\G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 034994057\G - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml.

è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia n. 35, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06699

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erremesa».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.835/D47 del 14 maggio 2002

Con decreto n. 800.5/R.M.835/D47 del 14 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ERREMESA:

«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034295016;

«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034295028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nopha S.r.l. titolare della specialità.

02A06697

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intro A»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.683/D48 del 14 maggio 2002

Con decreto n. 800.5/R.M.683/D48 del 14 maggio 2002 è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

INTRON A:

1 flac. 5.000.000 U.I. + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 026393 013;

1 flac. 1.000.000 U.I. + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 026393 025;

1 flac. 3.000.000 U.I. + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 026393 037;

1 flac. 10.000.000 U.I. + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 026393 049;

1 flacone 10 MUI 2 ml - A.I.C. n. 026393 052;

1 flacone 25 MUI 5 ml - A.I.C. n. 026393 064;

soluzione iniettabile 1 flac. 3 MUI/0,5 ml - A.I.C. n. 026393 088;

soluzione iniettabile 1 flac. 5 MUI/05 ml - A.I.C. n. 026393 090;

soluzione iniettabile 1 flac. 10 MUI/1 ml - A.I.C. n. 026393 102;

1 penna multidose 18 MUI/1,2 ml (15 MUI/1 ml) - A.I.C. n. 026393 114;

1 penna multidose 30 MUI/1,2 ml (25 MUI/1 ml) - A.I.C. n. 026393 126;

1 penna multidose 60 MUI/1,2 ml (50 MUI/1 ml) - A.I.C. n. 026393 138.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering Plough S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

02A06696

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zeroplac»

Estratto decreto n. 85 dell'11 marzo 2002

È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ZEROPLAC nella confezione collutorio flacone 250 ml - codice A.I.C. 032034011 (in base 10), 0YKM6V (in base 32) e nella confezione collutorio flacone 1000 ml - codice A.I.C. 032034023 (in base 10), 0YKM77 (in base 32) alla società Acro S.r.l. con sede legale in via Boccaccio n. 45 - Milano. Resta confermata la classificazione in classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06294

MINISTERO DEI LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edificatrice Simonetta a r.l., in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edificatrice Simonetta a r.l., con sede in via dei Mille n. 1 - Bologna (costituita per rogito notaio dott. Antonio Stame in data 3 giugno 1953, repertorio n. 34488, registro società n. 10325, B.U.S.C. n. 280/42333) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - viale Masini, 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A06038

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Casa Mia - Piccola società cooperativa a r.l., in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Casa Mia - Piccola società cooperativa a r.l. - con sede in Bologna, via Montebello, 2 (costituita per rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 3 febbraio 1999, repertorio n. 2909, codice fiscale 01953451208, B.U.S.C. n. 4600/285771) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - viale Masini, 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A06039

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa La Penisola a r.l., in Cremona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa La Penisola a r.l., con sede in Cremona, via Bergamo n. 172/A (costituita per rogito notaio dott. Roberto Antonioli data 27 marzo 1999, repertorio n. 30435/3537) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Cremona - corso Campi, 8, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A06052

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione nazionale a capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie della Stato - Eurofer», in Roma.

Con decreto ministeriale 6 maggio 2002, all'associazione «Fondo nazionale a capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - Eurofer», con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A06147

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare dei dottori commercialisti - Previdoc», in Roma.

Con decreto ministeriale 6 maggio 2002, all'associazione «Fondo pensione complementare dei dottori commercialisti - Previdoc», in forma abbreviata «Fondo pensione Previdoc», con sede in Roma, via Poli n. 29, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A06149

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo Bancario Credito Valtellinese», in Milano.

Con decreto ministeriale 17 aprile 2002, all'associazione «Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo Bancario Credito Valtellinese», con sede in Milano, via Feltre n. 75, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A06257

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Nomina del presidente della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi

Con decreto ministeriale del 18 aprile 2002, il prof. Silvano Pagura è nominato nella carica di presidente della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, a decorrere dal 19 aprile 2002, per la durata di un quadriennio.

02A06042

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 11 marzo 2002 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto Anatolia College in Thessaloniki (Grecia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

02A06194

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Sandrigo

Con decreto 3 dicembre 2001, n. 8986, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 195, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno, e delle porzioni di fabbricato soprainsistenti, sito in comune di Sandrigo (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappali numeri 95 e 97, della superficie complessiva di Ha. 0.03.26, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 marzo 2000, in scala 1:2000, dall'allora ufficio del territorio di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

02A06028

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2001

ATTIVO

1 Disponibilità presso Banca d'Italia		€ 3.955.073
2 Disponibilità presso il Tesoro		€ 132.374.444.982
a) cc/cc fruttiferi	€ 128.873.623.298	
b) cc/cc infruttiferi	€ 3.500.821.684	
3 Crediti verso Tesoro		€ 9.230.977.879
4 Crediti verso clientela		€ 92.016.552.249
a) mutui	€ 91.672.258.809	
b) altri finanziamenti	€ 344.293.440	
5 Crediti da attività a rendicontazione autonoma		€ 521.294.275
6 Crediti da attività a rendicontazione separata		€ 365.047.942
7 Titoli		€ 5.651.868.060
8 Partecipazioni		€ 16.173.611
9 Immobilizzazioni materiali		€ 9.676.031
10 Immobilizzazioni immateriali		€ 1.692.127
11 Crediti diversi		€ 932.824.705
12 Ratei attivi		€ 119.865.459
TOTALE DELL'ATTIVO ...		€ 241.244.372.393

PASSIVO

1 Risparmio postale		€ 175.137.039.968
a) libretti postali	€ 45.492.651.592	
b) buoni postali fruttiferi	€ 129.644.388.376	
2 Depositi		€ 1.175.583.841
3 Poste Italiane - servizio cc/cc postali		€ 19.724.775.330
4 Debiti verso istituti credito		€ 41.314.276
5 Debiti verso Banca d'Italia		€ 5.758.073.638
6 Debiti verso clientela		€ 21.098.160.317
7 Debiti diversi		€ 785.717.669
8 Fondi a destinazione specifica		€ 9.440.353.505
a) per imposte su buoni postali fruttiferi	€ 5.553.590.297	
b) per progressione rendimenti buoni postali fruttiferi	€ 3.875.336.619	
c) per accantonamento depositi	€ 11.426.589	
9 Fondi per rischi ed oneri		€ 778.484.672
10 Fondo di dotazione		€ 3.457.826.239
11 Fondo di riserva		€ 3.821.835.077
12 Utile di esercizio		€ 25.207.861
TOTALE DEL PASSIVO ...		€ 241.244.372.393

SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA PRESIDENZIALE

ATTIVO

1 Disponibilità liquide in tesoreria		€ 5.672.471.042
2 Crediti verso clientela		€ 2.002.417.848
a) per finanziamenti a enti locali	€ 266.682.679	
per finanziamenti a Stato	€ 1.641.220.194	
per finanziamenti a I.A.C.P.	€ 94.514.975	
3 Titoli		€ 1.264.977
4 Crediti diversi		€ 13.056.978
5 Ratei attivi		€ 76.694
TOTALE DELL'ATTIVO ...		€ 7.689.287.539

PASSIVO

1 Fondi di terzi in amministrazione		€ 6.680.347.325
a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	€ 6.196.732.354	
b) Ministero dell'economia e delle finanze	€ 483.614.971	
2 Debiti verso clientela		€ 177.409.086
3 Debiti verso la cassa depositi e prestiti		€ 521.294.275
4 Debiti diversi		€ 6.101.919
5 Fondo di riserva		€ 130.326.739
6 Fondo disponibile		€ 162.230.211
7 Utile di esercizio		€ 11.577.984
TOTALE DEL PASSIVO ...		€ 7.689.287.539

02A06582

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Giorgio Cesini, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria «Česnik» del suo cognome, è stato revocato ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-79/02 di data 29 aprile 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti il precedente decreto n. 11419/11750 datato 14 maggio 1934 con il quale il cognome del sig. Giuseppe Česnik, nato l'11 marzo 1903 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Cesini».

Per l'effetto, il cognome del sig. Giorgio Cesini, nato a Trieste il 24 ottobre 1937 e ivi residente in via Verga n. 44 è ripristinato nella forma originaria di «Česnik».

Su domanda della sig.ra Cristiana Doveri, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria «Dobner» del suo cognome, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-54/02 di data 30 aprile 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti il precedente decreto n. 11419/24261 datato 11 dicembre 1929 con il quale il cognome del sig. Dobner Mario, nato il 10 agosto 1887, era stato ridotto nella forma italiana di «Doveri», con estensione, tra gli altri, al figlio Giorgio, dal quale la sig.ra Cristiana Doveri ha derivato il cognome.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Cristiana Doveri, nata a Trieste il 3 luglio 1946 e residente a Concenedo di Barzio (Lecco) presso Carmelitane Scalze, è ripristinato nella forma originaria di «Dobner».

02A06196 - 02A06197

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

Cancellazione dal registro assegnatari marchi di identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con determinazione del segretario generale n. 51 del 27 marzo 2002, la ditta «Oro d'Arte di Luani Davide», con sede in Mantova, assegnataria del marchio n. «41 MN», ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 dal decreto legislativo n. 251/1999.

I punzoni in dotazione sono stati tutti riconsegnati alla CCIAA di Mantova che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

02A06254

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Riattribuzione di marchi di identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che alle sotto elencate imprese, è stato riattribuito il marchio a fianco di ciascuna indicato, precedentemente ritirato per decadenza, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
634RM	Mattei Fabio	Roma
735RM	L.O.M.E.C. S.n.c. di D'Agostino Federico e Abbondanza Michele	Roma

02A06619

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Cancellazione marchi di identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con la seguente determinazione dirigenziale:

n. 94 del 18 aprile 2002: n. marchio 172 - TV, Shiroka Roland - Via Inferiore n. 26, 31100 - Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

02A06621

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto dei provvedimenti concernenti autorizzazioni e modificazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, del Ministero della sanità. (Estratti pubblicati nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 23 luglio 2001).

Nell'estratto del decreto n. 290 del 24 maggio 2001 relativo alla specialità medicinale «Epsodil», pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 23, dove è scritto: «*EPSQDI*», leggasi: «*EPSODIL*».

02A06713

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651125/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035